SUPPLEMENTO ordinario alla

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

n. 146 del 24 giugno 1933 - Anno XI

N. 32.

BOLLETTINO

DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI PREMI

SOMMARIO

Società dell'alluminio italiano, in Borgofranco d'Ivrea: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 8ª estrazione del 27 maggio 1933.

Società adriatica di elettricità, in Venezia: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 2ª estrazione del 22 maggio 1933.

Società generale elettrica dell'Adamello (G.E.A.), in Milano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 3ª estrazione del 1° giugno 1933.

Società anonima Cotonifici riuniti Fratelli Poma fu Pietro, in Biella: Elenco delle obbligazioni sorteggiate per il rimborso.

Società anonima Distillerie italiane, in Milano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 5ª estrazione del 1° giugno 1933.

Società telefonica tirrena, in Firenze: Elenco delle obbligazioni 6 per cento (Teti) emissioni 1928-1931, sorteggiate per il rimborso.

Cartiere di Besozzo, in Milano: Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 24 maggio 1933.

Società anonima Acquedotto De Ferrari Galliera, in Genova: Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1933.

Municipio di Piacenza: Elenco delle obbligazioni del prestito comunale sorteggiate nella 5ª estrazione del 17 maggio 1933.

Società Esercizi Telefonici « S.E.T. », in Napoli: Elenco delle obbligazioni 6 per cento sorteggiate nella 3ª estrazione del 1° giugno 1933.

SOCIETÀ DELL'ALLUMINIO ITALIANO

Anonima – Sede in Borgofranco d'Ivrea (Aosta)
Capitale L. 30.000.000, versato L. 25.000.000

8ª Estrazione di obbligazioni.

Elenco delle 380 obbligazioni da L. 500 cadauna, sorteggiate con verbale del notaio Roscio dott. Oreste il 27 maggio 1933-XI, registrato a Ivrea il 30 maggio 1933-XI, rimborsabili alla pari dal 1° luglio 1933, presso la sede di Torino del Credito Italiano.

38	68	116	169	189	249
273	306	319	356	406	456
494	506	555	627	699	736
746	774	789	879	918	921
1009	1028	1092	1166	1177	1239
1285	1327	1355	1459	1481	1488
1491	1511	1547	1554	1575	1743
1751	1777	1778	1818	1822	1843
1845	1928	2063	2239	2338	2397
2414	2544	2549	2762	2890	2926
2931	3012	3020	3023	3043	3291
3327	3397	3422	3426	3439	3441
3478	3536	3549	3635	3646	3652
3700	3897	4151	4170	4181	4209
4306	4346	4382	4427	4468	4481
4529	4541	4569	4738	4772	4797
4867	4984	5039	5075	5100	5221
5231	5276	5330	5340	5350	5425
5448	5501	5591	5624	5641	5671
5690	5702	5706	5716	5764	5778
5811	5855	5939	5962	6006	6141

6206	6231	6263	6281	6413	6474
6496	6509	6568	6593	6595	6677
6731	6797	6824	6872	6877	6993
6999	7033	7067	7077	7099	7140
7177	7225	7345	7420	7494	7544
7681	7739	7775	7822	7859	7889
7899	7939	8419	8420	8517	8530
8550	8597	8632	8640	8646	8758
8805	8836	8843	8848	8872	8969
8994	9044	9096	9147	9360	9441
9577	9642	9648	9675	9714	9733
9898	9918	9956	9969	10092	10094
10112	10203	10209	10236	10269	10416
10447	10513	10532	10653	10717	10879
10881	10888	10967	11083	11152	11194
11212	11239	11264	11380	11422	11476
11493	11519	11535	11719	11803	11815
11856	11873	11901	11929	11938	12019
12030	12074	12090	12141	12219	12287
12364	12371	12422	12461	12524	12591
12687	12915	12924	13007	13015	13021
13105	13123	13311	13333	13351	13363
13384	13392	13403	13424	13457	13578
13733	13756	13793	13887	13923	13977
14028	14091	14195	14236	14269	14297
14322	14349	14376	14518	14542	14622
14682	14796	14798	14829	14901	14966
14970	15155	15233	15238	15244	15328
15342	15396	15418	15526	15531	15575
15692	15701	15816	15870	16076	16107
16112	16157	16301	16395	16526	16570
16574	16712	16720	16770	16941	16972
17013	17115	17120	17136	17203	17215
17247	17276	17336	17353	17451	17460
17467	17485	17534	17535	17536	17538
17545	17565	17585	17593	17639	17692
17777	17822	17862	17910	18116	18139
18276	18357	18362	18398	18409	18494
18533	18552	18558	18610	18668	18814
18851	18863	18874	18875	18950	18964
19025	19109	19197	19333	19341	19435
19520	19608	19695	19740	19791	19901
19932	19937	—	—	—	—

Borgofranco, 31 maggio 1933-XI.

Il Consiglio d'amministrazione.

(Avviso n. 21028).

SOCIETÀ ADRIATICA DI ELETTRICITÀ

Anonima per azioni

Sede in Venezia – Capitale Sociale L. 460.000.000

2ª Estrazione di obbligazioni da L. 500 - 6 per cento avvenuta il 22 maggio 1933.

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE.

56	68	110	120	137	181
237	248	250	644	685	689
691	702	754	834	855	934
952	1062	1151	1213	1220	1290
1293	1315	1422	1425	1459	1544
1677	1682	1791	1792	1883	1860
1965	2031	2065	2076	2099	2103
2145	2210	2284	2325	2379	2429
2433	—	—	—	—	—

TITOLI DA 5 OBBLIGAZIONI.

2510	2513	2560	2586	2607	2660
2664	2688	2815	2816	2858	2977
2988	3021	3032	3263	3361	3403
3452	3506	3682	3693	3708	3759
3799	3802	3920	4041	4166	4189
4225	4250	4264	4381	4387	4417
4513	4618	4638	4722	4737	4769
4779	4809	4837	4858	4880	4949
4955	5103	5128	5138	5159	5169
5193	5207	5218	5245	5338	5467
5481	5629	5656	5678	5735	5775
5968	6108	6141	6217	6271	6284
6291	6338	6346	6416	6467	6475
6476	6488	6579	6590	6598	6777
6793	6840	6960	—	—	—

TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI.

7001	7027	7170	7197	7201	7216
7288	7302	7403	7528	7619	7660
7780	7877	7908	7947	7953	7991
8004	8011	8016	8087	8094	8122
8277	8364	8480	8494	8536	8566
8606	8686	8711	8738	8746	8788
8891	9001	9034	9177	9472	9504
9525	9752	9807	9878	9885	9941
9973	9974	9980	9982	10007	10014
10198	10215	10225	10296	10337	10338
10345	10370	10394	10520	10559	10625
10717	10776	10807	10834	10936	10945
10964	10993	11048	11062	11094	11277
11301	11332	11336	11339	11395	11444
11571	11580	11634	11652	11692	11756
11840	11873	11887	11894	11925	11963

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI.

12014	12026	12049	12059	12064	12198
12365	12625	12688	12718	12720	12721
12737	12766	12793	12825	12864	12915
12948	12954	12966	12970	13062	13148
13315	13324	13388	13470	13584	13613
13666	13696	13857	14022	14068	14115
14165	14167	14173	14190	14268	14289
14308	14375	14442	14477	14483	14488
14495	—	—	—	—	—

TITOLI DA 50 OBBLIGAZIONI.

14621	14663	14751	14818	14841	14866
14869	14998	15015	15021	15092	15109
15163	15247	15334	15368	15447	15448
15490	15515	15606	15696	15698	15733

Le obbligazioni estratte sono rimborsabili in L. 500 cadauna dal 1° luglio 1933 presso le sedi, succursali ed agenzie della Banca Commerciale Italiana e del Credito Italiano, presso il Credito Industriale di Venezia e presso le sedi e filiali del Banco di Roma.

Società Adriatica di elettricità.

(Avviso n. 21086).

SOCIETÀ GENERALE ELETTRICA DELL'ADAMELLO (G. E. A.)

Anonima con sede in Milano – Capitale sociale L. 400.000.000

Terza estrazione delle obbligazioni 6 per cento emissione 1930.

La Società generale elettrica dell'Adamello, rende noto che il giorno 1° giugno 1933 a norma del piano di ammortamento, si è proceduto al sorteggio di n. 1421 obbligazioni 6 per cento rappresentate dai seguenti titoli:

TITOLI UNITARI.

133	237	283	337	424	436
469	500	555	593	761	849
919	922	965	1013	1112	1260
1306	1339	1411	—	—	—

TITOLI QUINTUPLI.

1612	1693	1726	1727	1728	1861
1864	2190	2191	2192	2193	2217
2235	2261	2262	2263	2466	2481
2828	2898	2949	2985	2998	—

TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI.

3087	3125	3147	3343	3344	3345
3346	3505	3643	3688	3757	3910
4102	4168	4169	4173	4231	4402
4403	4440	4441	4442	4443	4444
4445	4521	4648	4672	4834	4837
4939	5091	5099	—	—	—

TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI.

5102	5199	5394	—	—	—

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI.

5571	5624	5642	5665	5682	5836
5857	5878	5897	5949	6035	6076
6124	6310	6499	—	—	—

TITOLI DA 50 OBBLIGAZIONI.

6691	6802	6951	7008	7048	7139
7165	7180	7198	7227	7304	—

Da una obbligazione:

Titoli n. 21 – Obbligazioni N. 21

Da 5 obbligazioni:

Titoli n. 23 – Obbligazioni N. 115

Da 10 obbligazioni:

Titoli n. 36 – Obbligazioni N. 360

Da 25 obbligazioni:

Titoli n. 15 – Obbligazioni N. 375

Da 50 obbligazioni:

Titoli n. 11 – Obbligazioni N. 550

Totale obbligazioni estratte: N. 1.421

AVVISO DI PAGAMENTO

Le obbligazioni comprese nel presente elenco saranno rimborsate al valore di L. 500 cadauna a partire dal 1° ottobre 1933, presso la Cassa sociale, la Banca Commerciale Italiana e sue filiali, e lo spett. Credito italiano e sue filiali.

Le obbligazioni che si presentano per il rimborso debbono avere unita la cedola n. 9 e seguenti.

Milano, 2 giugno 1933-XI.

Il Consiglio d'amministrazione.

(Avviso n. 21121).

S. A. COTONIFICI RIUNITI FRATELLI POMA FU PIETRO

Sede in Biella

Elenco delle obbligazioni sorteggiate per il rimborso.

Certificati da cinque obbligazioni da L. 5000 per obbligazione, estratti e rimborsabili al 30 giugno 1933-XI, presso le casse sociali in Torino.

Prima emissione (1926) – Certificati numero:

87	130	153	157	185	—

Seconda emissione (1927) – Certificati numero:

71	76	85	94	108	—

Certificati da dieci obbligazioni da L. 1000 cadauna, estratti e rimborsabili al 30 giugno 1933-XI, presso le Casse sociali in Torino.

Emissione (1930) – Certificati numero:

43	58	80	89	91	170
179	181	189	191	226	235
253	273	275	302	369	387
389	394	398	414	428	444
426	—	—	—	—	—

Torino, 1° giugno 1933-XI.

(Avviso n. 21134).

DISTILLERIE ITALIANE

Sede in Milano

Società anonima – Capitale sociale L. 130.000.000 int. vers.

5ª Estrazione di obbligazioni.

Elenco delle n. 1923 obbligazioni 6 per cento, sorteggiate nella 5ª estrazione (come da verbale 1° giugno 1933-XI, notaio Ernesto Pescini di Milano), e rimborsabili in L. 500 dal 1° luglio 1933-XI, contro ritiro dei titoli muniti della cedola n. 12 (scadenza 1° gennaio 1934-XII) e successive.

CERTIFICATI UNITARI.

0026	0053	0102	0116	0185	0227
0272	0301	0308	0309	0360	0363
0387	0396	0415	0432	0447	0448
0449	0509	0513	0522	0541	0542
0548	0561	0570	0589	0602	0615
0634	0635	0730	0766	0767	0768
0791	0792	0803	0831	0878	0943
0944	0947	0951	0955	0981	0994
1014	1039	1040	1042	1043	1044
1050	1065	1066	1067	1068	1070
1071	1072	1076	1117	1123	1130
1188	1195	1234	1241	1271	1303
1315	1334	1376	1380	1391	1411
1423	1424	1479	1480	1512	1513
1514	1515	1550	1637	1662	1678
1682	1691	1753	1852	1864	1894
1914	1962	—	—	—	—

CERTIFICATI QUINTUPLI.

2010	2020	2055	2059	2076	2078
2084	2126	2150	2190	2225	2226
2270	2281	2283	2305	2315	2319
2332	2333	2334	2335	2336	2341
2385	2424	2438	2463	2472	2522
2574	2581	2628	2629	2646	2654
2769	2776	2782	2783	2815	2816
2817	2822	2823	2828	2829	2831
2915	2919	2920	2946	2948	2965
3007	3017	3039	3142	3151	3152
3157	3158	3199	3200	3209	3284
3299	3315	3322	3323	3324	3357
3365	3366	3367	3438	3462	3463
3481	3550	3608	3623	3639	3708
3756	3757	3778	3804	3835	3868
3871	3872	3873	3874	3875	3876

3877	3913	3961	3962	3981	3883
4003	4042	4043	4089	4090	4091
4092	4101	4102	4132	4173	4186
4201	4220	4224	4239	4269	4274
4275	4318	4321	4328	4357	4360
4361	4362	4404	4405	4406	4467
4489	4565	4591	4599	4726	4741
4859	4907	4908	4967	4987	—

CERTIFICATI DECUPLI.

5032	5066	5128	5166	5247	5258
5304	5340	5341	5375	5405	5406
5435	5443	5447	5520	5549	5556
5592	5601	5684	5685	5759	5783
5876	5903	5905	5921	5945	5946
5961	5986	6034	6096	6098	6099
6120	6149	6164	6173	6195	6204
6227	6239	6277	6318	6344	6345
6381	6409	6423	6442	6457	6468
6475	6498	6502	6508	6521	6531
6532	6545	6560	6603	6681	6688
6695	6701	6707	6739	6763	6777
6788	6790	6808	6809	6812	6851
6893	6921	6950	6953	6955	6975
6995	7017	7025	7026	7038	7048
7053	7054	7058	7060	7074	7075
7077	7085	7116	7120	7125	7142
7155	7156	7158	7159	7181	7199
7244	7258	7282	—	—	—

Titoli ancora da rimborsare:

2ª estrazione: unitari: 0948, 0949.

I suddetti titoli dovranno essere muniti della cedola n. 9 (scadenza 1° luglio 1932) e successive.

3ª Estrazione: unitario: 1203 — quintuplo: 4891.

I suddetti titoli dovranno essere muniti della cedola n. 10 (scadenza 1° gennaio 1933) e successive.

4ª Estrazione: unitari: 0058, 0339, 0592, 0693, 0941, 0970 e 1975 — quintupli: 2814, 3091, 3214, 3292, 3385, 3386, 3593, 3775, 3910, 3911, 3914, 3923, 3928, 4424, 4431 e 4872 — decupli: 5543, 5544, 5709, 6129 e 6500.

I suddetti titoli dovranno essere muniti della cedola n. 11 (scadenza 1° luglio 1933) e successive.

L'importo delle cedole mancanti verrà trattenuto sul capitale da rimborsare.

Milano, 1° giugno 1933-XI.

Il Consiglio d'amministrazione.

(Avviso n. **21142**).

SOCIETÀ TELEFONICA TIRRENA

Anonima con sede in Firenze - Capitale L. 100.000.000, versato

Ammortamento obbligazioni 6 % (Teti) emissioni 1928-1931.

A norma dell'art. 5 del regolamento dei prestiti emessi il 1° gennaio 1928 e 1° luglio 1931, è stato proceduto all'ammortamento mediante estrazione di n. 9000 obbligazioni da L. 500 cadauna che saranno rimborsate alla pari a termine delle condizioni di emissione. Le 9000 obbligazioni estratte sono le seguenti:

EMISSIONE 1928.

N. 230 titoli da una obbligazione.

26	27	28	29	51	52
53	54	55	66	67	69
70	71	72	73	74	91
92	93	94	95	108	115
116	117	122	123	124	163
164	165	166	167	168	174
175	203	204	205	244	245
246	247	248	249	250	313
314	329	342	343	344	345
361	362	371	375	376	401
402	428	429	430	431	432
433	434	435	436	437	438
439	440	441	442	443	444
445	446	447	448	449	450
451	452	463	464	465	466
467	468	469	470	471	472
473	474	475	476	551	601
602	606	607	643	644	645
646	647	698	872	877	909
910	911	912	913	914	915
916	917	918	919	920	921
922	923	924	925	926	927
928	929	930	931	932	935
936	937	938	939	940	941
942	943	944	945	946	947
948	949	950	951	952	953
980	981	982	983	984	985
986	987	988	989	990	991
992	993	994	995	996	997
998	999	1000	1138	1139	1140
1141	1142	1143	1144	1145	1146
1147	1148	1149	1150	1501	1502
1503	1504	1505	1506	1507	1508
1509	1510	1511	1516	1517	1520
1521	1522	1523	1536	1537	1538
1539	1540	1541	1542	1543	1544
1545	1546	1547	1548	1549	1550
1604	1605	1649	1650	1651	1652
1735	1736	—	—	—	—

N. 348 titoli da cinque obbligazioni.

2017	2018	2019	2020	2021	2034
2035	2036	2043	2044	2072	2074
2075	2076	2124	2125	2126	2127
2141	2142	2143	2153	2154	2155
2156	2157	2158	2159	2160	2167
2168	2169	2170	2171	2172	2183
2184	2185	2191	2199	2200	2201
2202	2218	2219	2220	2221	2222
2223	2224	2225	2226	2227	2341
2342	2343	2344	2345	2366	2367
2368	2384	2615	2616	2617	2618
2619	2653	2654	2655	2656	2657
2658	2659	2660	2661	2662	2663
2664	2665	2666	2667	2668	2801
2802	2803	2804	2805	2806	2807
2808	2809	2810	2811	2812	2813
2814	2816	2817	2818	2819	3041
3042	3043	3044	3045	3046	3047
3048	3049	3050	3051	3052	3053
3054	3055	3056	3057	3058	3059
3060	3061	3062	3063	3064	3065
3066	3067	3068	3069	3070	3071
3072	3073	3074	3075	3076	3077
3078	3079	3080	3081	3082	3083
3084	3085	3086	3087	3088	3089
3090	3091	3092	3093	3094	3095
3096	3097	3098	3099	3100	3201
3202	3203	3204	3205	3206	3207
3208	3209	3210	3211	3212	3213
3279	3280	3281	3282	3283	3284
3285	3286	3287	3288	3289	3290
3291	3292	3293	3294	3295	3296
3297	3298	3299	3300	3363	3364
3367	3389	3399	3400	3601	3602
3603	3604	3607	3625	3677	3678
3679	3680	3681	3682	3683	3684
3685	3686	3701	3702	3720	3721
3722	3723	3726	3735	3736	3746
3747	3748	3749	3750	3760	3761
3762	3763	4016	4017	4018	4020
4021	4022	4023	4024	4025	4026

4027	4028	4029	4030	4031	4032
4033	4034	4035	4036	4037	4038
4039	4040	4041	4042	4043	4044
4045	4046	4211	4212	4213	4214
4215	4216	4217	4218	4219	4220
4221	4222	4223	4224	4225	4226
4227	4228	4229	4230	4231	4232
4233	4234	4235	4236	4237	4238
4239	4240	4241	4242	4243	4244
4245	4246	4247	4248	4249	4250
4251	4252	4253	4254	4255	4256
4257	4258	4259	4260	4261	4262
4263	4264	4265	4270	4604	4624
4625	4626	4627	4628	4635	4734
4735	4736	4737	4738	4739	4740
4741	4742	4743	4765	4766	4767
4768	4769	5360	5369	5550	5576

N. 2000 titoli da dieci obbligazioni.

5608	5609	5610	5625	5635	5636
5641	5652	5653	5654	5655	5761
5762	5837	5838	5839	5840	5841
5890	5891	5923	5977	5994	5995
6202	6203	6238	6239	6240	6241
6242	6245	6264	6265	6266	6267
6268	6269	6270	6271	6272	6273
6274	6275	6276	6290	6291	6292
6298	6299	6300	6320	6321	6322
6404	6405	6934	6971	6972	6988
6989	6990	6991	6992	6993	6994
6995	6996	6997	7011	7012	7013
7029	7030	7031	7132	7033	7034
7035	7051	7053	7126	7127	7128
7129	7130	7135	7136	7146	7276
7308	7309	7330	7901	8093	8601
9001	9002	9003	9004	9005	9263
9264	9267	9301	9307	9308	9309
9315	9316	9322	9323	9324	9325
9326	9327	9328	9332	9333	9335
9336	9358	9394	9494	9495	9496
9497	9556	9612	9613	9640	9641
9695	9702	9703	9733	9734	9735
9736	9737	9738	9739	9740	9741
9742	9743	9744	9745	9769	9775
9776	9777	9778	9779	9780	9781
9782	9808	9809	9810	9811	9817
9818	9819	9820	9821	9860	9861
9862	9863	9874	9875	9876	9877
9878	9879	9880	9891	9892	9893
10109	10154	10156	10164	10165	10167
10192	10261	10262	10268	10269	10270
10277	10408	10454	10455	10578	10579
10580	10600	—	—	—	—

N. 130 titoli da venticinque obbligazioni.

10607	10608	10610	10611	10612	10615
10616	10619	10620	10621	10622	10636
10637	10638	10701	10702	10703	10704
10707	10708	10759	10769	10774	10775
10782	10784	10787	10788	10800	10801
10802	10837	10838	10855	10918	10919
10992	11002	11132	11133	11144	11161
11211	11212	11220	11221	11222	11226
11227	11228	11229	11230	11236	11237
11238	11239	11241	11248	11249	11253
11254	11287	11501	11510	11511	11568
11569	11570	11571	11572	11753	11754
11755	11756	11757	11758	11759	11760
11761	11762	11763	11764	11765	11766
11770	11771	11772	11773	11774	11775
11776	11777	11778	11779	11780	11781
11782	11783	11784	11785	11786	11787
11788	11789	11790	11791	11823	11826
11827	11828	11829	11837	12053	12099
12102	12103	12128	12133	12138	12196
12197	12198	12199	12524	12525	12572
12573	12574	12584	12585	—	—

EMISSIONE 1931.

N. 75 titoli da una obbligazione.

12646	12647	12718	12719	12735	12748
12749	12792	12793	12886	12887	12888
12889	12913	12919	12920	12927	12928
13079	13097	13098	13099	13117	13118
13119	13120	13121	13122	13123	13124
13125	13126	13127	13128	13133	13134
13135	13136	13137	13138	13147	13184
13185	13186	13205	13206	13207	13208
13209	13210	13211	13212	13230	13241
13242	13253	13464	13465	13466	13467
13744	13745	13746	13747	13748	13749
13750	13751	13752	13753	13754	13755
13756	13757	13758	—	—	—

N. 45 titoli da cinque obbligazioni.

14128	14138	14139	14140	14141	14144
14189	14217	14218	14219	14228	14242
14282	14283	14284	14285	14316	14317
14914	14915	14916	14917	14918	14919
14963	14975	14987	14988	15333	15344
15345	15346	15347	15348	15351	15383
15384	15385	15536	15538	15570	15571
15572	15573	15581	—	—	—

N. 53 titoli da dieci obbligazioni.

17141	17153	17192	17193	17197	17198
17199	17200	17213	17234	17235	17236
17243	17244	17259	17263	17264	17265
17266	17267	17268	17269	17270	17271
17272	17275	17276	17297	17304	17305
17323	17324	17359	17401	17402	18129
18186	18187	18913	19316	19317	19355
19368	19369	19370	19371	19374	19375
19393	19394	19395	19396	19397	—

N. 38 titoli da venticinque obbligazioni.

21259	21260	21261	21262	21263	21264
21265	21266	21267	21268	21269	21270
21275	21276	21277	21310	21369	21721
21722	21868	21869	21870	21883	21912
21913	21926	21927	21928	22024	22025
22031	22032	22033	22034	22035	22036
22037	22038	—	—	—	—

Firenze, 5 giugno 1933-XI.

p. La Direzione generale (firma: illeggibile).

(Avviso n. 21143).

CARTIERE DI BESOZZO

Società anonima – Sede in Milano
Via Carducci 20 – Capitale L. 9.000.000

Estrazione di obbligazioni.

A risultanza del rogito 24 maggio 1933-XI, notaio Bottoni di Milano, n. 5871 del rep., vennero sorteggiate n. 1200 obbligazioni della predetta Società, e precisamente i seguenti titoli:

TITOLI UNITARI.

14	26	31	32	36	44
47	74	78	84	86	87
91	111	128	134	141	150
159	173	177	204	230	266
273	275	280	284	287	296

TITOLI QUINTUPLI.

312	313	314	328	352	359
377	385	387	398	408	416

442	443	447	464	487	488
505	522	523	544	546	551
562	566	581	584	590	591
593	610	617	632	644	647
659	670	676	677	683	699
704	757	765	773	777	779
780	791	—	—	—	—

TITOLI DECUPLI.

802	814	815	816	834	838
856	847	905	909	910	918

TITOLI DA VENTICINQUE OBBLIGAZIONI.

923	952	958	961	968	975
976	985	996	1010	1022	1036

TITOLI DA CINQUANTA OBBLIGAZIONI.

1046	1053	1072	1087	1088	1092
1099	1109	1123	1140	—	—

Le obbligazioni portate dai titoli suindicati saranno rimborsabili a partire dal 27 giugno 1933, a norma delle condizioni di emissione, presso la Banca Belinzaghi di Milano, via Andegari, 14.

Il Consiglio di amministrazione.

(Avviso n. **21157**).

SOCIETÀ ANONIMA ACQUEDOTTO DE FERRARI GALLIERA

Sede in Genova – Capitale sociale L. 52.000.000

Estrazione di obbligazioni.

Si prevengono i signori portatori delle obbligazioni sociali che il 1° corrente con l'intervento del dott. Giuseppe Caviglia, coadiutore del notaro Morelli Nicolò, furono a norma del relativo regolamento di emissione, estratti i seguenti certificati di obbligazioni:

Da una obbligazione i numeri:

471	1654	181	1413	1599	1121
1026	360	1325	1725	477	286
1593	176	946	1757	—	—

Da cinque obbligazioni i numeri:

2185	2889	2699	2121	2842	2802
2579	2092	—	—	—	—

Da dieci obbligazioni i numeri:

3780	4366	3825	4111	3665	3217
3724	3870	—	—	—	—

Il rimborso delle suddette obbligazioni come il pagamento dei relativi tagliandi, contro ritiro della cedola n. 53, si faranno a cominciare dal 30 giugno corrente presso la sede sociale in Genova, piazza Nunziata 17, e presso le sedi e succursali dei seguenti Istituti: Credito Italiano, Banca Commerciale Italiana, Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, Banco di Roma, Banco Ambrosiano, Banca d'America e d'Italia, Banco di Napoli, The National City Bank of New-Jorck, Ditta G. Massone fu G., Lombard Odier & C. di Ginevra, Banca Commerciale di Basilea a Basilea.

N.B. — Sono ancora da rimborsare i seguenti certificati:

Dell'estrazione 1° giugno 1928 il certificato n. 2558 da cinque obbligazioni sul quale è cessato il pagamento dell'interesse a cominciare dalla cedola n. 44.

Dell'estrazione 1° dicembre 1930 il certificato n. 2775 da cinque obbligazioni, cessazione del pagamento dell'interesse a cominciare dalla cedola 49.

Dell'estrazione 1° giugno 1932 i certificati: nn. 1027 e 1635 da una obbligazione, n. 3121 da cinque, sui quali è cessato il pagamento dell'interesse a cominciare dalla cedola n. 52.

Dell'estrazione 1° dicembre 1932 i certificati n. 1470 da una obbligazione, n. 3114 da cinque, e nn. 3677, 4025, 3624, 4015 e 4285 da dieci, sui quali è cessato il pagamento dell'interesse a cominciare dalla cedola n. 53.

Genova, 2 giugno 1933-XI.

La Direzione.

(Avviso n. **21207**).

MUNICIPIO DI PIACENZA

Prestito pubblico comunale in obbligazioni da L. 100 al 5,50 % ed a premi - Quinta estrazione annuale del 17 maggio 1933-XI.

A) distinta dei numeri dei titoli sorteggiati per il rimborso al 1° luglio 1933-XI:

Serie *A* — N. 10 titoli da 100 obbligazioni:

1	36	43	52	68	75
77	78	86	96	—	—

Serie *B* — N. 20 titoli da 50 obbligazioni:

102	105	108	127	128	133
140	147	150	169	191	213
220	241	251	254	267	268
285	288	—	—	—	—

Serie *C* — N. 250 titoli da 10 obbligazioni:

338	344	357	374	393	395
407	424	439	440	452	469
480	494	495	502	506	528
572	575	585	596	598	602
619	628	634	638	642	652
662	693	718	762	764	765
771	782	783	803	815	819
849	868	876	877	879	883
899	911	941	943	955	959
969	980	1003	1012	1018	1032
1039	1057	1058	1062	1076	1088
1098	1109	1119	1126	1141	1143
1158	1166	1168	1184	1197	1201
1205	1207	1214	1215	1220	1233
1251	1252	1255	1260	1268	1287
1296	1308	1309	1310	1319	1320
1323	1327	1358	1373	1390	1391
1404	1421	1428	1432	1450	1455
1466	1471	1482	1492	1497	1535
1551	1553	1562	1565	1574	1577
1581	1584	1592	1594	1595	1620
1632	1641	1646	1663	1667	1675
1679	1697	1703	1719	1722	1724
1766	1767	1771	1777	1778	1782
1784	1793	1805	1810	1821	1836
1865	1869	1884	1891	1893	1903
1905	1906	1908	1909	1925	1934
1938	1946	1960	1982	1984	1986
1991	1933	1995	2003	2009	2023
2038	2039	2059	2061	2063	2072
2094	2097	2102	2104	2239	2160
2166	2182	2189	2194	2226	2256
2262	2270	2290	2303	2318	2323
2332	2344	2356	2365	2376	2387
2390	2392	2404	2407	2414	2465
2467	2470	2477	2488	2497	2499
2503	2524	2537	2539	2553	2568
2571	2575	2585	2589	2599	2600
2611	2612	2620	2643	2645	2651
2652	2657	2658	2664	2684	2703
2704	2717	2722	2726	2741	2742
2769	2783	2799	2800	—	—

Serie *D* — N. 100 titoli da 5 obbligazioni:

2808	2811	2824	2826	2829	2848
2867	2868	2874	2921	2932	2939
2961	2965	2972	2989	2993	3006
3014	3024	3025	3034	3045	3046
3062	3093	3094	3096	3101	3111
3125	3142	3144	3154	3162	3170
3203	3224	3230	3239	3240	3247
3260	3274	3280	3286	3290	3291
3305	3312	3314	3325	3326	3329
3335	3340	3345	3346	3349	3353
3391	3406	3422	3434	3437	3438
3439	3447	3457	3470	3476	3478
3479	3511	3526	3534	3535	3544
3552	3578	3598	3600	3638	3640
3644	3664	3665	3671	3679	3703
3724	3725	3732	3742	3749	3760
3783	3788	3791	3795	—	—

Serie *E*. — N. 1000 titoli da una obbligazione:

3819	3821	3824	3839	3843	3858
3883	3894	3901	3902	3913	3921
3936	3937	3941	3948	3955	3961
3967	3982	3988	4006	4009	4018
4032	4046	4047	4055	4068	4071
4089	4105	4109	4112	4114	4119
4133	4136	4145	4150	4163	4169
4176	4177	4183	4193	4194	4195
4208	4221	4225	4229	4232	4234
4237	4240	4243	4250	4252	4260
4269	4271	4293	4312	4324	4334
4338	4346	4348	4384	4394	4398
4402	4421	4424	4425	4437	4441
4444	4456	4458	4462	4477	4495
4512	4523	4524	4542	4555	4560
4565	4581	4584	4588	4626	4629
4657	4658	4674	4686	4714	4736
4741	4747	4750	4771	4773	4793
4800	4805	4807	4813	4826	4853
4883	4887	4918	4924	4928	4929
4933	4955	4963	4966	4967	4973
4997	5005	5010	5023	5027	5040
5041	5042	5050	5065	5092	5097
5106	5109	5126	5128	5138	5143
5152	5168	5169	5171	5184	5190
5195	5196	5211	5217	5244	5245
5264	5271	5274	5282	5287	5289
5293	5312	5320	5324	5334	5336
5341	5342	5343	5345	5370	5374
5380	5386	5435	5489	5490	5499
5513	5515	5520	5521	5535	5539
5560	5567	5569	5602	5610	5624
5638	5640	5643	5647	5648	5651
5655	5660	5669	5678	5685	5688
5692	5700	5713	5733	5783	5796
5820	5824	5846	5847	5858	5859
5863	5884	5885	5892	5899	5904
5936	5955	5961	5998	6008	6011
6020	6022	6058	6066	6072	6073
6088	6115	6116	6125	6127	6129
6148	6149	6152	6154	6155	6159
6165	6170	6171	6172	6185	6192
6195	6203	6216	6250	6260	6263
6280	6311	6317	6319	6327	6336
6342	6345	6371	6389	6416	6422
6454	6462	6474	6489	6491	6501
6510	6511	6512	6519	6523	6542
6552	6557	6561	6562	6614	6623
6630	6637	6668	6687	6690	6699
6716	6720	6726	6764	6767	6771
6773	6828	6851	6852	6855	6881
6885	6909	6914	6915	6917	6918
6919	6921	6928	6937	6958	6961
6962	6970	6986	7000	7007	7020
7026	7032	7043	7055	7061	7079
7090	7092	7099	7105	7124	7134
7148	7162	7173	7183	7187	7191
7228	7231	7232	7242	7252	7257
7258	7269	7279	7294	7306	7329
7338	7341	7358	7360	7381	7388
7393	7400	7401	7406	7423	7428
7435	7438	7448	7450	7462	7474
7490	7497	7503	7505	7512	7541
7547	7551	7556	7558	7560	7571
7577	7579	7604	7608	7609	7613
7615	7622	7626	7633	7640	7641
7651	7660	7669	7673	7690	7691
7697	7698	7716	7718	7732	7735
7749	7769	7770	7784	7803	7813
7818	7829	7835	7839	7846	7870
7882	7890	7900	7922	7993	8001
8002	8055	8056	8081	8087	8103
8110	8116	8122	8126	8138	8156
8160	8208	8220	8267	8272	8287
8298	8300	8308	8312	8314	8315
8327	8328	8330	8335	8353	8360
8368	8389	8397	8407	8409	8414
8419	8426	8428	8440	8445	8461
8470	8489	8491	8497	8504	8516
8522	8523	8539	8558	8560	8574
8581	8583	8587	8598	8638	8660
8694	8709	8714	8726	8728	8734
8738	8741	8753	8755	8765	8771
8774	8800	8808	8827	8828	8858
8864	8871	8873	8877	8880	8883
8885	8886	8896	8900	8912	8971
8975	8980	8987	8996	9005	9021
9042	9046	9062	9075	9076	9080
9083	9086	9098	9104	9105	9108
9121	9130	9134	9144	9146	9159
9161	9164	9172	9178	9181	9182
9185	9191	9259	9261	9284	9299
9300	9306	9322	9323	9324	9328
9334	9346	9348	9351	9360	9366
9369	9383	9393	9412	9417	9420
9443	9447	9448	9459	9472	9485
9511	9531	9557	9578	9581	9585
9587	9589	9615	9622	9623	9624
9631	9637	9655	9657	9673	9679
9691	9706	9728	9749	9754	9771
9774	9781	9786	9789	9803	9805
9815	9831	9852	9856	9858	9859
9860	9866	9869	9873	9881	9894
9896	9899	9903	9904	9922	9934
9955	9957	9958	9975	9976	9980
9988	9991	10008	10011	10015	10020
10042	10087	10107	10123	10146	10148
10159	10167	10169	10173	10203	10217
10226	10243	10248	10269	10273	10280
10281	10311	10320	10327	10338	10343
10384	10406	10407	10412	10417	10424
10442	10445	10468	10481	10484	10490
10491	10500	10503	10511	10520	10529
10545	10561	10592	10620	10621	10628
10630	10659	10663	10665	10674	10677
10678	10687	10701	10712	10737	10759
10760	10773	10801	10804	10807	10814
10822	10827	10842	10849	10858	10955
10971	11001	11030	11052	11054	11080
11114	11122	11130	11134	11138	11148
11150	11151	11169	11170	11172	11174
11185	11191	11202	11209	11211	11246
11262	11271	11277	11285	11293	11300
11301	11303	11311	11327	11342	11344
11362	11364	11374	11381	11385	11394
11412	11416	11420	11434	11438	11440
11454	11458	11473	11479	11486	11504
11512	11517	11519	11525	11529	11530
11531	11534	11543	11565	11581	11585
11590	11601	11624	11626	11632	11633
11636	11653	11654	11663	11675	11679
11683	11693	11698	11721	11727	11728
11734	11759	11781	11810	11823	11838
11843	11860	11871	11877	11881	11898
11904	11918	11921	11925	11938	11939
11941	11943	11951	11960	11970	11977
11979	12002	12016	12017	12018	12020
12042	12044	12063	12084	12111	12117
12120	12124	12128	12141	12142	12146
12154	12160	12181	12193	12199	12209
12213	12222	12224	12230	12243	12268
12278	12280	12281	12283	12295	12339
12340	12355	12366	12368	12372	12376

12384	12400	12423	12436	12445	12474
12481	12482	12491	12502	12514	12520
12532	12537	12548	12557	12560	12562
12565	12572	12580	12582	12585	12602
12605	12609	12616	12618	12628	12637
12638	12643	12658	12666	12677	12686
12696	12714	12717	12723	12737	12742
12749	12750	12761	12777	12780	12785
12812	12824	12842	12849	12860	12862
12864	12889	12894	12902	12906	12914
12915	12930	12932	12996	13001	13013
13030	13041	13070	13077	13079	13100
13104	13108	13131	13148	13160	13163
13170	13186	13196	13208	13225	13291
13294	13316	13325	13329	13332	13334
13350	13356	13373	13381	13392	13402
13421	13438	13446	13449	13458	13468
13485	13500	13510	13512	13513	13516
13520	13528	13535	13551	13554	13563
13568	13593	13597	13600	13602	13604
13625	13629	13631	13667	13673	13674
13677	13688	13691	13695	13705	13713
13728	13733	13742	13743	13762	13768
13781	13791	13796	13797	—	—

B) Distinta dei numeri sorteggiati vincitori dei 13 premi per il quinto anno:

Premio n. 1 – L. 10.000, serie C, titolo 819.
Premio n. 2 – L. 10.000, serie E, titolo 4193.
Premio n. 3 – L. 5000, serie E, titolo 11374.
Premio n. 4 – L. 5000, serie E, titolo 5713.
Premio n. 5 – L. 1000, serie C, titolo 2290.
Premio n. 6 – L. 1000, serie E, titolo 12117.
Premio n. 7 – L. 1000, serie E, titolo 10468.
Premio n. 8 – L. 1000, serie E, titolo 13674.
Premio n. 9 – L. 1000, serie C, titolo 943.
Premio n. 10 – L. 1000, serie D, titolo 3162.
Premio n. 11 – L. 1000, serie E, titolo 6011.
Premio n. 12 – L. 1000, serie E, titolo 11941.
Premio n. 13 – L. 1000, serie D, titolo 2365.

Piacenza, 17 maggio 1933-XI.

Il vice podestà: Cella

Il segretario capo: Bisi.

(Avviso n. 21208).

« S. E. T. »
SOCIETÀ ESERCIZI TELEFONICI

Anonima con sede in Napoli
Capitale L. 75.000.000 interamente versato

3ª Estrazione obbligazioni 6 per cento emissione 1928.

Come da verbale 1° giugno 1933-XI del notaio Tucci Antonio di Napoli, sono state sorteggiate le seguenti obbligazioni 6 per cento emissione 1928 rimborsabili al valore nominale a partire dal 1° luglio 1933 presso tutte le sedi e filiali del Credito Italiano.

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE.

00037	00059	00070	00085	00186	00234
00270	00355	00553	00635	00663	00668
00736	00785	01015	01042	01136	01258
01267	01323	01387	01470	01510	01562
01610	01622	01644	01667	01705	01712
01740	01765	01773	01913	01994	—

TITOLI DA 5 OBBLIGAZIONI.

02001	02067	02068	02070	02096	02207
02229	02260	02284	02297	02454	02615
02757	02794	02827	02828	02833	02939
02961	02963	03060	03180	03187	03195
03226	03245	03258	03272	03289	03335
03426	03435	03474	03598	03761	03793
03869	03873	03962	04013	04126	04164
04222	04240	04266	04280	04375	04511
04664	04739	04903	04931	04959	04965
04999	05072	05141	05150	05196	05198
05266	05290	05414	05480	05557	—

TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI.

05603	05621	05760	05814	05818	05852
05955	05971	06008	06026	06032	06264
06360	06462	06493	06578	06777	06779
06784	06920	06973	06981	07066	07067
07137	07186	07309	07324	07450	07552
07597	07599	07608	07657	07675	07747
07793	07821	07832	07858	08024	08026
08041	08129	08311	08365	08366	08376
08410	08510	08522	08575	08625	08727
08784	08818	08878	08977	08987	09030
09120	09176	09196	09292	09357	09366
09378	09401	09517	09519	—	—

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI.

09676	09724	09752	09779	09784	09797
09963	09973	09999	10010	10148	10177
10269	10271	10285	10364	10506	10534
10551	10575	10630	10780	10788	10821
10876	11121	11125	11187	—	—

Elenco delle obbligazioni sorteggiate nelle precedenti estrazioni e non presentate per il rimborso a tutto il 31 maggio 1933.

TITOLI DA UNA OBBLIGAZIONE.

00232	00506	00517	00519	00711	00744
01289	01351	01458	01565	01588	01702
01863	01997	—	—	—	—

TITOLI DA 5 OBBLIGAZIONI.

02044	02121	02568	02576	02582	03058
03059	03092	03221	03280	03303	03639
04370	05012	05026	05069	05125	05133
05179	05180	—	—	—	—

TITOLI DA 10 OBBLIGAZIONI.

05650	06332	06374	06704	06731	06993
07891	08013	08014	08061	08086	08123
08126	08133	08138	08176	09075	09077
09177	09348	09363	09391	09477	09551
09590	—	—	—	—	—

TITOLI DA 25 OBBLIGAZIONI.

09991	10310	10330	10565	10691	10811
11106	11200	—	—	—	—

Napoli, 1° giugno 1933-XI.

Il direttore generale: (firma illeggibile).

(Avviso n. 21224).

PREZZO L. 0,45

(5110983) – Roma, 1933-XI - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Conto Corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 146 del 24 giugno 1933-XI

REGIO DECRETO 8 maggio 1933, n. **651.**

Approvazione del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

REGIO DECRETO 8 maggio 1933, n. 651.

Approvazione del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1434 che, tra l'altro, autorizza il Governo del Re a raccogliere in testo unico le disposizioni di legge generali e speciali riguardanti l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, introducendovi le opportune modificazioni nonchè ogni altra norma di integrazione, di completamento e di coordinamento con le altre leggi dello Stato;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, visto, d'ordine Nostro, dai Nostri Ministri Segretari di Stato per la guerra e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro n. 333, foglio n. 102.* — MANCINI.

Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.

PARTE I.

Norme generali.

CAPO I.

Art. 1.

(Legge 11 marzo 1926, n. 398).

Nessuno può conseguire l'avanzamento al grado superiore se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni e se non possiede in modo spiccato i necessari requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura.

Il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

Art. 2.

(Legge 11 marzo 1926, n. 398, modificata dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, dall'art. 1 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, dall'art. 18 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69, e dalla legge 17 aprile 1930, n. 458).

L'avanzamento ha luogo per arma e per corpo:

fino al grado di generale di divisione dei Carabinieri Reali per l'arma dei Reali carabinieri;

fino al grado di generale di brigata per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio;

fino al grado di tenente generale d'artiglieria, di tenente generale del genio e di tenente generale del servizio tecnico automobilistico, rispettivamente per gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria, del servizio specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico;

fino al grado di tenente generale medico, e commissario, per i corpi sanitario (esclusi i farmacisti) e di commissariato;

fino al grado di colonnello per gli ufficiali del corpo di amministrazione, del corpo veterinario e del ruolo dei farmacisti militari, nonchè per gli ufficiali di cavalleria e artiglieria del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni e allevamento quadrupedi;

fino al grado di tenente colonnello per gli ufficiali di sussistenza.

All'avanzamento al grado di generale di divisione concorrono solamente i generali di brigata delle armi di fanteria, artiglieria (ruolo combattente), cavalleria e genio (ruolo combattente) ed a quello di generale di corpo d'armata, concorrono soltanto i generali di divisione, salvo il disposto dell'art. 75.

Art. 3.

(Art. 3 legge 11 marzo 1926, n. 398, sostituito nel 1° comma dall'art. 7 del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, e modificato nel resto dall'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, dall'art. 4 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, dall'art. 4 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, e dagli articoli 6 e 15 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119).

L'avanzamento per tutte le armi e corpi, fino al grado di generale di brigata o di maggior generale incluso, si effettua ad anzianità ed a scelta od esclusivamente a scelta come è indicato nella tabella allegata al presente testo unico.

L'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata e a quello di generale di divisione e gradi corrispondenti ha luogo secondo le norme stabilite nei successivi articoli 74, 75, 76, 77 e 78 del presente testo unico.

Art. 4.

(Art. 5 legge 11 marzo 1926, n. 398).

Salvo le eccezioni previste nella tabella di cui al precedente articolo, nelle varie armi e corpi, fino al grado di tenente colonnello incluso è concessa una aliquota di posti all'avanzamento a scelta, per gli ufficiali che, in possesso di determinati requisiti, abbiano superato speciali prove od abbiano ottenuto il trasferimento nel corpo di Stato Maggiore.

Art. 5.

(Articoli 9, 10 e 29 della legge 11 marzo 1926, n. 398).

L'ufficiale a carico del quale sia iniziato procedimento penale o sia stata ordinata la convocazione di un Consiglio di disciplina, non può essere preso in esame agli effetti dello avanzamento, nè, qualora sia già iscritto sul quadro d'avanzamento, conseguire promozione.

Ove però l'esito del giudizio dovesse essere favorevole, l'ufficiale, previo giudizio delle competenti autorità se non ancora giudicato, o in base a nuovo giudizio delle autorità stesse, se già giudicato, viene promosso, se idoneo, anche se non esistano vacanze nell'organico del grado superiore e a lui deve essere assegnata la data e la sede di anzianità che avrebbe conseguita qualora la sua promozione non fosse stata sospesa.

La promozione di cui al comma precedente deve avvenire entro un termine non superiore ai quattro mesi dalla data del proscioglimento o da quella del verdetto del Consiglio di disciplina.

L'ufficiale durante la disponibilità, l'aspettativa, la sospensione dall'impiego o dal grado non può essere giudicato per l'avanzamento nè — qualora risulti già iscritto sul quadro d'avanzamento — conseguire promozione.

Al termine della disponibilità, dell'aspettativa, della sospensione dall'impiego o dal grado, l'ufficiale, già iscritto sul quadro d'avanzamento, deve — se risulta ancora compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro stesso — essere giudicato nuovamente per l'avanzamento.

Gli ufficiali, che siano raggiunti dal turno di avanzamento durante l'aspettativa per ferite o lesioni per cause di servizio o per infermità contratte in servizio e per cause di servizio, conseguiranno, all'atto della promozione, l'anzianità che avrebbero avuta se non fossero stati collocati in aspettativa.

Art. 6.

(Art. 7 R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025).

Il Ministro della guerra ha facoltà di sospendere la promozione di ufficiali inscritti sul quadro d'avanzamento, quando siano intervenuti fatti nuovi posteriormente ai giudizi emessi per la inscrizione nel quadro. Gli ufficiali che vengono a trovarsi in tali condizioni, qualora non sia preso a loro riguardo alcun diverso provvedimento di stato, saranno sottoposti, entro sei mesi, a nuovo esame agli effetti dell'avanzamento.

Capo II.

Accertamento della idoneità all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente.

Art. 7.

(Art. 15 legge 11 marzo 1926, n. 398, sostituito dall'art. 9 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504; art. 16 legge predetta).

Il Ministro della guerra determina e fa conoscere ogni anno i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali dei vari gradi di ciascun ruolo, fino a quello di colonnello incluso, che debbono essere sottoposti a giudizio per la inscrizione nei quadri d'avanzamento per l'anno successivo.

Quando, per speciali circostanze, il numero degli ufficiali inscritti sui quadri di avanzamento sia insufficiente a coprire le vacanze che si prevedono, il Ministro della guerra dispone la compilazione di quadri suppletivi di avanzamento, indicando a volta a volta il grado ed il numero degli ufficiali che dovranno esservi compresi.

I quadri suppletivi completano i quadri di avanzamento normali, per quanto riguarda le esigenze dell'anno cui si riferiscono.

Art. 8.

(Art. 7 e 18 legge 11 marzo 1926, n. 398).

L'idoneità all'avanzamento è determinata nei modi stabiliti dal presente T. U. e dal relativo regolamento.

I giudizi di avanzamento sono pronunziati dalle autorità gerarchiche indicate dal regolamento, nei modi e con le formalità specificate nel regolamento medesimo.

Art. 9.

(Art. 17 legge 11 marzo 1926, n. 398).

Per la idoneità all'avanzamento, sia a scelta, sia ad anzianità, le autorità competenti pronunciano successivamente:

un giudizio di 1° grado;

un giudizio di 2° grado; e, nei casi che saranno previsti dal regolamento, un giudizio di 3° grado.

Il giudizio di 2° grado, o quello di 3° grado, quando questo abbia luogo, è decisivo.

Art. 10.

(Legge 24 marzo 1932, n. 336).

Il giudizio definitivo è devoluto alla Commissione centrale di avanzamento per i maggiori, ed al comandante del corpo d'armata per gli ufficiali inferiori, quando l'ufficiale, a qualunque arma o corpo o servizio appartenga, si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia stato sospeso dall'impiego durante la permanenza nel grado rivestito al momento del giudizio di avanzamento;

b) sia incorso in una esclusione dall'avanzamento.

Art. 11.

(Art. 19 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 4 R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477).

Quando ai giudizi per l'idoneità all'avanzamento concorrono due o più autorità, esse non si riuniscono in « Commissione » per decidere, ma ciascuna si pronuncia successivamente, a cominciare da quella meno elevata in grado, ed il giudizio di ciascuna deve essere completo e firmato dall'autorità che lo pronuncia.

Quando poi nel giudizio di primo grado concorrono due o più autorità, ha valore ai fini dell'avanzamento quello dell'ultima autorità che si pronunzia.

I membri della Commissione centrale di cui all'art. 12 e quelli della Commissione speciale di cui all'art. 132, invece, si riuniscono per discutere e per decidere.

Art. 12.

(Art. 22 legge 11 marzo 1926, n. 398, sostituito dall'art. 23 R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69, modificato a sua volta dall'art. 5 R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, e dall'art. 10 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504).

Per i giudizi relativi all'avanzamento al grado di colonnello e ai vari gradi di generale è costituita una « Commissione centrale di avanzamento » la quale si compone del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e dei quattro generali comandanti designati d'armata.

La presidenza della Commissione è assunta dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito se questi ha grado di generale d'armata o se ha ricoperto la carica di generale comandante designato d'armata; in ogni altro caso dal generale più anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ha diritto a voto limitatamente allo scrutinio degli ufficiali meno anziani di lui.

Intervengono alle sedute della Commissione, come membri consultivi senza diritto a voto, i comandanti di Corpo

d'armata per gli ufficiali propri dipendenti e il comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore per i colonnelli e tenenti colonnelli di Stato Maggiore.

I comandanti di Corpo d'armata non intervengono nelle sedute della Commissione quando questa debba procedere all'indicazione per le promozioni al grado di generale di Corpo d'armata, e a quello di generale di divisione e gradi corrispondenti, salvo il disposto di cui alla lettera *b*) dell'articolo 14.

Art. 13.

(Art. 24 legge 11 marzo 1926, n. 398).

La Commissione centrale si pronuncia con l'intervento di almeno tre membri aventi diritto a voto ed il candidato è dichiarato idoneo se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 14.

(Art. 23 legge 11 marzo 1926, n. 398).

Il presidente della Commissione centrale di avanzamento ha facoltà:

a) di far intervenire in seno alla Commissione, come membri consultivi, senza diritto a voto, gli Ispettori delle varie armi, il Comandante generale dell'arma dei Carabinieri Reali, il tenente generale di artiglieria direttore superiore del servizio tecnico, il tenente generale del genio e quello del servizio tecnico automobilistico, il tenente generale medico e quello commissario, per gli ufficiali delle varie armi, servizi e corpi rispettivi;

b) di far intervenire in seno alla Commissione stessa, senza diritto a voto, qualunque superiore, tuttora in servizio permanente effettivo, che abbia o abbia avuto alle proprie dipendenze il giudicando, per chiarire fatti o circostanze riguardanti l'ufficiale.

Art. 15.

(Art. 25 legge 11 marzo 1926, n. 398, sostituito dall'art. 6, R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025).

La votazione per l'idoneità o non idoneità dei candidati, presi in esame dalla Commissione centrale, avviene con voto palese.

La Commissione centrale compila, per ogni seduta, un processo verbale dei suoi lavori, con le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 16.

(Art. 4 R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477).

Nei casi in cui vi sia discrepanza tra i giudizi di primo e di secondo grado, e quello pronunciato dalla Commissione centrale di avanzamento, il giudizio decisivo spetta al Ministro della guerra, il quale fissa altresì per i tenenti colonnelli il punto di merito definitivo di cui ai seguenti articoli 64 e 65.

Parimenti spetta allo stesso Ministro il giudizio decisivo nel caso in cui il candidato abbia riportata parità di voti nel giudizio di idoneità di cui all'art. 13.

Art. 17.

(Art. 24, coordinato, R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69).

I giudizi della Commissione centrale di avanzamento, approvati dal Ministro della guerra, sono definitivi.

Art. 18.

(Art. 24, parte, R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69)

Qualora i giudizi di cui all'articolo precedente non siano approvati, il giudizio decisivo spetta al Ministro della guerra, il quale fissa altresì per i tenenti colonnelli il punto di merito definitivo. Il giudizio decisivo del Ministro della guerra sostituisce ad ogni effetto quello della Commissione centrale di avanzamento e quello spettante al Ministro stesso nei casi di discrepanza o di parità di voti di cui all'articolo 16.

Art. 19.

(Art. 20 legge 11 marzo 1926, n. 398).

Le autorità di cui all'art. 9, in base a quanto prescrive l'art. 1, debbono anzitutto esaminare se realmente l'ufficiale disimpegna « bene le funzioni del proprio grado », dopo di che lo prenderanno in esame nei riguardi dell'avanzamento, facendone cenno nel relativo giudizio.

Art. 20.

(Art. 27 legge 11 marzo 1926, n. 398).

Quando, eccezionalmente, le autorità di cui all'art. 9 ritengono di esprimere giudizio sospensivo, le ragioni che abbiano potuto indurre a tale provvedimento, debbono essere chiaramente specificate.

Art. 21.

(Art. 21 legge 11 marzo 1926, n. 398).

In qualunque momento dell'anno le autorità di cui all'art. 9 hanno il diritto ed il dovere di prendere in esame gli ufficiali dipendenti, nei riguardi della idoneità agli uffici del grado, allo scopo di proporre l'eventuale eliminazione dai ruoli di coloro che non fossero ritenuti ulteriormente meritevoli di ricoprire il grado stesso.

Per gli ufficiali pretermessi all'avanzamento per qualsiasi causa, i quali siano proposti per la eliminazione dal servizio perchè ritenuti non idonei agli uffici del grado, la procedura relativa dovrà avere la precedenza su quella di avanzamento, la quale non avrà più luogo qualora l'ufficiale venga dichiarato non idoneo agli uffici del grado.

Art. 22.

(Art. 28 legge 11 marzo 1926, n. 398).

L'ufficiale, giudicato idoneo all'avanzamento, è inscritto nel rispettivo quadro di avanzamento ad anzianità od a scelta.

Art. 23.

(Art. 30 legge 11 marzo 1926, n. 398).

Quando, a parere delle autorità di cui all'art. 9, l'ufficiale inscritto nel quadro d'avanzamento viene a perdere per motivi fisici, intellettuali, morali, o per motivi di qualsiasi altra specie, la idoneità all'avanzamento, le autorità predette debbono inoltrare proposta di cancellazione di lui dal quadro stesso.

Il giudizio di non idoneità all'avanzamento per l'anno successivo, pronunziato nei riguardi di un ufficiale inscritto sul quadro dell'anno in corso, equivale alla proposta di cancellazione di cui al precedente comma.

Tale cancellazione dal quadro non è però computabile agli effetti della esclusione definitiva dall'avanzamento per gli ufficiali di cui alla lettera *a*) del successivo art. 24.

Art. 24.

(Art. 31 legge 11 marzo 1926, n. 398, e articoli 12 e 13 R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1767).

Sono dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento:

a) tutti gli ufficiali di grado inferiore a quello di tenente colonnello (esclusi i sottotenenti di tutte le armi, i tenenti dei corpi sanitario e veterinario ed i sottotenenti dei rimanenti corpi) che per due volte anche non consecutive siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento; o che per due volte, dopo esservi stati iscritti, siano stati tolti dal quadro di avanzamento; o che una volta siano stati dichiarati non idonei, ed una volta tolti dal detto quadro;

b) tutti gli ufficiali dei gradi di tenente colonnello e colonnello che per una sola volta siano stati dichiarati non idonei, o per una sola volta tolti dal quadro di avanzamento;

c) gli ufficiali dei ruoli tecnici, dei depositi allevamento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 96 e nel secondo comma dell'art. 104 del presente testo unico.

La rinunzia all'avanzamento e la rinunzia agli esami od esperimenti, quando siano prescritti per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento, hanno gli stessi effetti dei giudizi di non idoneità all'avanzamento od agli esami.

Agli ufficiali che incorrono nella esclusione definitiva per rinunzia all'avanzamento od agli esperimenti è concesso il trattamento di cui al seguente art. 25. Però ai capitani ed ai tenenti colonnelli che incorrono nella esclusione definitiva per rinunzia agli esami od agli esperimenti è rispettivamente concesso il trattamento previsto dagli articoli 26 e 68 del presente testo unico.

Art. 25.

(Art. 35 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 3 R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477).

Agli ufficiali definitivamente esclusi dall'avanzamento si applicano le norme stabilite nella legge sullo stato degli ufficiali.

Essi sono tolti dai ruoli entro un mese dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio.

Art. 26.

(Art. 24 legge 17 aprile 1930, n. 480, art. 57 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

I capitani delle varie armi e corpi che, ammessi agli esperimenti obbligatori, non abbiano negli esami od esperimenti stessi raggiunta la idoneità e risultino esclusi definitivamente dall'avanzamento, sono tolti dai ruoli dopo 100 giorni dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati trattenuti in servizio sino al compimento del 12° mese dalla data del predetto dispaccio.

Art. 27.

(Art. 32 legge 11 marzo 1926, n. 398, e articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1767).

Per i sottotenenti non si fa mai luogo ad esclusione definitiva dall'avanzamento.

Art. 28.

(Art. 33 legge 11 marzo 1926, n. 398).

All'ufficiale che viene iscritto sul quadro d'avanzamento a scelta o ad anzianità, nonchè agli ufficiali dichiarati non idonei o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 5, 23 e 24 è data conoscenza dei giudizi che li riguardano con le modalità stabilite dal regolamento.

All'ufficiale dichiarato non idoneo, o tolto dal quadro, è data anche conoscenza della motivazione della non idoneità o della cancellazione.

Capo III.

Delle vacanze nei ruoli organici.

Art. 29.

(Art. 11 legge 11 marzo 1926, n. 398).

Nessuno può essere promosso al grado superiore se non esistono vacanze nel relativo ruolo, tranne nel caso previsto dall'articolo 5 del presente Testo Unico ed in quello di promozioni straordinarie per merito di guerra.

In entrambi i casi, però, si dovrà procedere, in base alle prime vacanze, al riassorbimento delle eccedenze createsi per effetto delle promozioni di cui sopra.

Art. 30.

(Art. 14 legge 11 marzo 1926, n. 398).

L'ufficiale giudicato idoneo all'avanzamento acquista diritto al grado superiore dal giorno da cui decorre la vacanza in detto grado e tale giorno deve essergli assegnato come data di anzianità nel nuovo grado.

Art. 31.

(Art. 12 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 13 R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855).

Costituiscono vacanze organiche, agli effetti di cui al precedente articolo:

l'allontanamento dal servizio per limiti di età;

i decessi;

il collocamento in ausiliaria, od a riposo, od in riforma;

il collocamento in congedo provvisorio;

le dimissioni;

il collocamento in aspettativa per qualunque motivo salvo le eccezioni previste dalla legge sullo stato degli ufficiali;

il collocamento in disponibilità;

la dispensa dal servizio;

la perdita del grado e la cancellazione dai ruoli di cui alla legge sullo stato degli ufficiali;

il collocamento fuori quadro o in soprannumero salvo quando il collocamento in soprannumero debba trovare, giusta le vigenti disposizioni, compensazione di vacanze nei gradi inferiori.

Art. 32.

(Art. 13 legge 11 marzo 1926, n. 398).

Agli effetti di cui al precedente art. 31 il collocamento fuori quadro di ufficiali, derivante da particolari esigenze durante il corso dell'anno — in aggiunta ai fuori quadro

stabiliti per legge o per successivo decreto Reale — e qualunque altro movimento avvenga nei fuori quadro per esigenze varie, non costituiscono vacanze di organico e quindi non dànno luogo a promozioni dal grado inferiore.

Art. 33.

(Art. 34 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 25 R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69).

Fermo il disposto degli articoli 5 e 29, gli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta o ad anzianità sono promossi di mano in mano che si verificano vacanze nel grado superiore, nella proporzione e con le norme di cui al presente Testo Unico e relativo regolamento.

Quando siano vacanti le cariche di ispettore dell'artiglieria ovvero di ispettore del genio e i generali di brigata cui spetti la promozione non appartengano rispettivamente alle armi di artiglieria o del genio, nè sia possibile ricoprire le cariche medesime con generali di corpo d'armata o di divisione provenienti dalle armi suddette, i corrispondenti posti organici di generale di divisione non verranno ricoperti. La carica di ispettore dell'artiglieria o di ispettore del genio potrà in tal caso essere affidata per incarico ad un generale di brigata dell'arma rispettiva, anche se non inscritto nel quadro d'avanzamento, da considerarsi fuori quadro rispetto alla tabella organica del suo grado.

Capo IV.

Dell'avanzamento ad anzianità degli ufficiali in servizio permanente.

Art. 34.

(Art. 37 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 9. R. decreto-legge 16 dicembre 1926, nn. 2121 e 2122, legge 17 aprile 1930, numero 458 e legge 17 aprile 1930, n. 480).

Gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente sono inscritti, agli effetti dell'avanzamento, in altrettanti ruoli di anzianità come segue:

1° ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali;
2° ufficiali dell'arma di fanteria;
3° ufficiali dell'arma di cavalleria;
4° ufficiali dell'arma di artiglieria;
5° ufficiali dell'arma del genio;
6° ufficiali del ruolo M.;
7° ufficiali del corpo sanitario;
8° ufficiali del corpo di commissariato;
9° ufficiali di sussistenza;
10° ufficiali di amministrazione;
11° ufficiali del corpo veterinario;
12° ufficiali farmacisti.

Gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria, degli specialisti del genio, del servizio tecnico automobilistico, dei depositi allevamento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni, continuano a rimanere inscritti nel ruolo organico dell'arma o del corpo di provenienza.

Gli ufficiali generali, compresi quelli dei servizi tecnici suddetti, sono inscritti, per gradi, agli effetti dell'avanzamento, in un unico ruolo di anzianità ad eccezione:

dei generali dei carabinieri Reali;
dei generali medici;
dei generali commissari;

i quali sono compresi in altrettanti ruoli distinti.

Gli ufficiali del corpo di Stato Maggiore, agli effetti dell'avanzamento, sono inscritti al loro posto di anzianità nel ruolo dell'arma di provenienza.

Art. 35.

(Art. 38 legge 11 marzo 1926- n. 398).

In conformità dei ruoli di anzianità, le autorità competenti di cui all'articolo 9, nei limiti e nei modi prescritti dal presente testo unico e relativo regolamento, compilano annualmente, per ogni ufficiale, lo specchio di proposta di avanzamento.

Art. 36.

La promozione al grado di tenente ha luogo per tutte le armi e tutti i corpi esclusivamente ad anzianità con le norme stabilite dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del R. esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629.

Art. 37.

(Art. 8 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 8 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504; art. 18 legge 17 aprile 1930, n. 480).

La permanenza minima, in ciascun grado, necessaria per conseguire l'avanzamento al grado superiore, è fissata per le varie armi e corpi, esclusi gli ufficiali medici, in:

Ad anzianità:

sei anni nel grado di tenente;
sei anni nel grado di capitano;
tre anni nel grado di maggiore;
due anni nel grado di tenente colonnello.

A scelta:

quattro anni nel grado di tenente;
quattro anni nel grado di capitano;
due anni nel grado di maggiore;
due anni nei gradi di tenente colonnello e di colonnello.

Per gli ufficiali medici la permanenza minima, sia ad anzianità sia a scelta, è fissata in:

tre anni nel grado di tenente;
quattro anni nel grado di capitano;
due anni nei gradi successivi fino a quello di colonnello incluso.

Art. 38.

Il programma degli esami per l'avanzamento ad anzianità al grado di capitano dei tenenti medici, farmacisti, veterinari e di amministrazione, è stabilito per decreto reale.

Art. 39.

(Art. 40 legge 11 marzo 1926, n. 398).

I tenenti di cavalleria non possono essere inscritti sul quadro di avanzamento ad anzianità, o concorrere agli esami a scelta, se non hanno compiuto, con esito favorevole, il corso della Scuola di cavalleria di Pinerolo ed il corso della Scuola di Tor di Quinto.

I tenenti di cavalleria che siano raggiunti dal turno di avanzamento senza aver potuto compiere i corsi predetti, in conseguenza di ferite o di lesioni dipendenti da cause di servizio, o di infermità contratte in servizio e per cause di servizio, conseguiranno, all'atto della promozione, e dopo aver compiuto i corsi di cui al 1° comma del presente arti-

colo, l'anzianità che sarebbe loro spettata se avessero tempestivamente frequentato i corsi stessi.

Art. 40.

(Art. 41 legge 11 marzo 1926, n. 398).

Per coprire i posti spettanti agli avanzamenti ad anzianità nel grado di maggiore, i capitani (come è disposto dall'art. 3, e salve le eccezioni in esso contemplate), sono assoggettati a speciali esami di idoneità, osservate le norme di cui ai seguenti articoli 41, 42, 43, 45, 46 e 47.

Art. 41.

(Art. 42 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 11 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855).

Le autorità incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado, oltre ad esaminare se l'ufficiale disimpegna realmente bene le funzioni del proprio grado, debbono assegnargli un punto di merito espresso in ventesimi in base:

1°) alla idoneità generica all'avanzamento dell'ufficiale;

2°) alle classifiche precedentemente riportate ed ai precedenti di carriera dell'ufficiale;

3°) al servizio effettivamente prestato in guerra;

4°) alle distinzioni e ricompense conseguite in guerra.

Per l'idoneità generica all'avanzamento, che implica il possesso di tutte le qualità fisiche, intellettuali, di carattere, di condotta e di coltura che rendono l'ufficiale meritevole di rivestire il grado superiore, si assegnano dieci punti.

Per le classifiche precedentemente riportate e per i precedenti di carriera dell'ufficiale, si assegnano quattro punti.

Per il servizio effettivamente prestato in guerra si assegnano quattro punti.

Per le distinzioni e ricompense conseguite in guerra si assegnano due punti.

Le norme particolari per l'assegnazione del punto di merito sono specificate dal regolamento.

Per gli ufficiali dei carabinieri Reali, le autorità incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado, nell'assegnazione del punto di merito terranno conto, nella valutazione dei requisiti specificati al n. 4, delle distinzioni e ricompense conseguite in guerra e nell'esecuzione dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica, o anche in una soltanto delle indicate circostanze.

Art. 42.

(Art. 43 legge 11 marzo 1926, n. 398).

Le autorità incaricate di pronunciare il giudizio di 2° grado si attengono anch'esse alle norme di cui all'articolo precedente assegnando un punto di merito.

Art. 43.

(Art. 44 legge 11 marzo 1926, n. 398).

Le autorità incaricate di pronunciare il giudizio di 3° grado pronunciano il giudizio decisivo e fissano il punto di merito definitivo.

Art. 44.

(Art. 26 legge 11 marzo 1926, n. 398).

Fra il giudizio di 1° grado ed il giudizio decisivo non deve, di massima, intercorrere un periodo di tempo superiore ai tre mesi.

Art. 45.

(Art. 45 legge 11 marzo 1926, n. 398; art. 57 legge n. 1626 del 20 dicembre 1932)

I capitani che riportano un punto definitivo (articolo 43) inferiore a quattordici ventesimi sono dichiarati « non idonei ». Essi non si presentano al prescritto esperimento e sono ripresi in esame nell'anno successivo, se non sono già incorsi nella esclusione definitiva.

In caso contrario sono dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento. Essi vengono tolti dai ruoli dopo cento giorni dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione del giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati trattenuti in servizio sino al compimento del sesto mese dalla data del predetto dispaccio.

Art. 46.

(Art. 46 legge 11 marzo 1926, n. 398).

I capitani dichiarati idonei si presentano all'esperimento: ad essi è assegnato, esclusivamente in base al risultato dell'esperimento stesso, un punto di merito espresso in ventesimi. Le norme per l'assegnazione del punto di merito sono previste dal regolamento.

Art. 47.

La somma fra i due punti di merito, di cui agli articoli 43 e 46, costituisce il punto di classifica dei singoli candidati.

Sono dichiarati idonei i candidati che ottengono un punto di classifica non inferiore ai ventisei quarantesimi, purchè abbiano riportato non meno di dodici ventesimi nell'esperimento.

Gli altri candidati sono dichiarati non idonei: ad essi sono applicate le disposizioni dell'art. 26.

Capo V.

Dell'avanzamento a scelta degli ufficiali in servizio permanente.

Art. 48.

(Art. 49 legge 11 marzo 1926, n. 398).

L'avanzamento a scelta ha luogo nei casi previsti dall'art. 3, o per merito eccezionale, come è stabilito dall'articolo 50.

Nei casi di scelta alla quale gli ufficiali concorsero o mediante gli esami facoltativi, o superando i corsi della Scuola di guerra, od ottenendo il passaggio nel corpo di Stato Maggiore, l'aliquota concessa alla scelta in raffronto a quella riservata all'anzianità, ed il vantaggio di carriera sono stabiliti dal presente testo unico.

Art. 49.

(Art. 50 legge 11 marzo 1926, n. 398).

Non è consentito il cumulo, nello stesso grado, di due vantaggi derivanti dalla scelta. Nel grado di capitano delle armi combattenti è però concesso di cumulare il vantaggio derivante dal compimento della Scuola di guerra, con quello derivante dal trasferimento nel corpo di Stato Maggiore.

Art. 50.

(Art. 51 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 25 della legge 17 aprile 1930, n. 480 - Art. 52 legge 11 marzo 1926, n. 398).

L'ufficiale che per le sue qualità morali, intellettuali, militari e di cultura dia sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando del grado superiore, e che abbia reso altresì nell'esercizio delle sue funzioni di ufficiale segnalati servizi all'Esercito, è, in deroga ad ogni altra prescrizione o limitazione stabilita nel presente testo unico, promosso al grado superiore, coprendo la prima vacanza da devolversi all'avanzamento, dopo la Reale sanzione, purchè abbia raggiunto la prima metà del proprio ruolo d'anzianità.

Tale promozione non è computabile nell'aliquota dei posti riservati alla scelta e non altera il rapporto e l'ordine tra le promozioni ad anzianità e quelle a scelta.

Le proposte per le promozioni di cui al primo comma del presente articolo sono fatte con speciale relazione a S. M. il Re dal Ministro della guerra. Esse però dovranno riportare, preventivamente, l'unanime parere favorevole della Commissione centrale con le norme fissate dal precedente art. 13.

Art. 51.

(Art. 53 legge 11 marzo 1926, n. 398).

L'ufficiale che aspira ad essere ammesso agli esami facoltativi di avanzamento a scelta od a quelli di concorso per la Scuola di guerra, deve essere dichiarato meritevole dalle autorità incaricate di pronunciare il giudizio di avanzamento e dal comandante del corpo di armata per quei gradi nei quali detta autorità non interviene nel giudizio di avanzamento.

Il Ministro della guerra deciderà inappellabilmente sull'accoglimento delle domande.

Art. 52.

(Art. 54 legge 11 marzo 1926, n. 398).

Fino alla concorrenza di un terzo, i posti vacanti nel grado di capitano, in ogni ruolo delle varie armi e corpi (come è stabilito dall'art. 3 e salve le eccezioni in esso contemplate), sono concessi agli avanzamenti a scelta, intercalando una promozione a scelta dopo due ad anzianità.

Art. 53.

(Art. 55 legge 11 marzo 1926, n. 398).

Possono concorrere all'avanzamento a scelta, per esami, e per due volte soltanto, i tenenti che ne facciano domanda e siano entrati nella prima metà del rispettivo ruolo.

I programmi degli esami da superare, per conseguire la scelta, sono fissati con decreto Reale.

Art. 54.

(Art. 56 legge 11 marzo 1926, n. 398).

I tenenti dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami sono promossi in ciascun anno in ordine di anzianità, e nel limite dei posti riservati alla scelta a norma dell'articolo 52, non appena entrino:

nel primo sedicesimo del rispettivo ruolo, se di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

nel primo dodicesimo, per le altre armi e corpi;

nel primo quarto, se veterinari.

Coloro che risultano in eccedenza, sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esperimenti negli anni successivi.

Art. 55.

(Art. 57 legge 11 marzo 1926, n. 398, sostituito dall'art. 15 R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119).

Fino alla concorrenza di un quarto, i posti vacanti nel grado di maggiore, in ogni ruolo delle varie armi e corpi (come è disposto nell'art. 3 e salve le eccezioni in esso contemplate) sono concessi agli avanzamenti a scelta: però per il corpo sanitario (ufficiali medici e chimici farmacisti) e per il corpo veterinario, l'aliquota riservata alla scelta è di un terzo.

Art. 56.

(Art. 58 legge 11 marzo 1926, n. 398).

Possono concorrere agli esami di avanzamento a scelta, e per due volte soltanto, i capitani che ne facciano domanda e che siano entrati nella prima metà del rispettivo ruolo.

I programmi degli esami per conseguire la scelta sono fissati con decreto Reale.

Art. 57.

(Art. 59 legge 11 marzo 1926, n. 398).

I capitani appartenenti ad arma combattente, per poter conseguire la promozione a scelta, per qualsiasi titolo, debbono aver tenuto lodevolmente per almeno due anni il comando effettivo del reparto spettante al loro grado.

Art. 58.

(Art. 60 legge 11 marzo 1926, n. 398 - Art. 15 R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119).

I capitani dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami sono promossi, in ciascun anno, in ordine di anzianità nel limite dei posti riservati alla scelta a norma dell'art. 55 purchè siano entrati:

nel primo nono del rispettivo ruolo, se di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

nel primo quarto se del corpo sanitario (ufficiali medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario;

nel primo dodicesimo se dei carabinieri Reali e dei corpi (esclusi quelli del corpo sanitario e del corpo veterinario).

Coloro che risultano in eccedenza, sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esperimenti negli anni successivi.

I capitani che hanno compiuto con successo i corsi della Scuola di guerra sono promossi a scelta, in ordine di anzianità, a norma dell'art. 55 purchè siano entrati nel primo sesto del rispettivo ruolo e salvo il disposto del successivo art. 87.

Art. 59.

(Art. 61 legge 11 marzo 1926, n. 398).

Fino alla concorenza di un quarto i posti vacanti nel grado di tenente colonnello, in ogni ruolo delle varie armi e corpi (come è stabilito nell'art. 3, e salve le eccezioni in esso contemplate) sono concessi all'avanzamento a scelta per esami.

Art. 60.

(Art. 62 legge 11 marzo 1926, n. 398).

Possono concorrere all'avanzamento a scelta per esami, e per due volte soltanto, i maggiori che ne facciano domanda e siano entrati nella prima metà del rispettivo ruolo.

I programmi degli esami da sostenere per conseguire la scelta sono fissati con decreto Reale.

Art. 61.

(Art. 63 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 2 R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537).

I maggiori dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami sono promossi nei limiti dei posti riservati alla scelta, in ciascun anno, in ordine di anzianità, non appena entrino:

nel primo settimo del rispettivo ruolo se di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e corpo sanitario (compresi i farmacisti);

nel primo dodicesimo per le altre armi e corpi.

Coloro che risultano in eccedenza sono promossi a mano a mano in concorrenza con quelli che superano gli esperimenti negli anni successivi.

Art. 62.

(Art. 64 legge 11 marzo 1926, n. 398).

Il grado di tenente colonnello nel corpo veterinario è concesso esclusivamente a scelta ai maggiori che superino il relativo esperimento con norme analoghe a quelle fissate dall'art. 63.

Art. 63.

(Art. 65 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 4 R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, e altresì in base al R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, art. 57 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

I colonnelli delle varie armi e corpi, come è indicato nell'art. 3 e salve le eccezioni in esso contemplate, sono tratti a scelta dai tenenti colonnelli del rispettivo ruolo di anzianità che abbiano superato le speciali prove di cui al citato art. 3.

I colonnelli del corpo sanitario, veterinario ed i colonnelli farmacisti sono tratti a scelta per titoli dai tenenti colonnelli del rispettivo ruolo di anzianità.

Ai tenenti colonnelli del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario esclusi definitivamente dall'avanzamento si applicano le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 45.

Art. 64.

(Art. 66 legge 11 marzo 1926, n. 398).

Per l'ammissione dei tenenti colonnelli all'esperimento, per l'assegnazione del punto di merito, per la presentazione all'esperimento, per l'assegnazione del punto ad esperimento compiuto, e per la formazione del punto di classifica definitiva, valgono le norme di cui agli articoli 41, 42, 43, 46 e 47.

In deroga però a quanto dispone l'art. 47 sono dichiarati idonei i candidati che ottengano un punto di classifica non inferiore ai trenta quarantesimi, purchè abbiano riportato non meno di quindici ventesimi nell'esperimento.

Art. 65.

(Art. 67 legge 11 marzo 1926, n. 398, art. 57 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

I tenenti colonnelli che riportino un punto di merito definitivo (art. 43) inferiore a quindici ventesimi non sono ammessi al prescritto esperimento; essi sono definitivamente esclusi dall'avanzamento e ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 45.

I tenenti colonnelli, invece, che, essendo stati ammessi al prescritto esperimento, non l'abbiano superato sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, secondo le norme dell'art. 68.

I tenenti colonnelli possono chiedere di rinunziare all'avanzamento, prima che sia intervenuto il giudizio definitivo per l'ammissione agli esperimenti, o quando siano già stati ammessi agli esperimenti stessi.

In tal caso essi saranno considerati come esclusi definitivamente dall'avanzamento ed avranno il trattamento di cui all'art. 45 del presente testo unico, se la richiesta di rinunzia all'avanzamento è stata inoltrata prima che sia intervenuto il giudizio definitivo per l'ammissione agli esperimenti o il trattamento di cui al citato art. 68 se la richiesta di rinunzia all'avanzamento è inoltrata quando l'ufficiale sia stato già ammesso agli esperimenti.

Art. 66.

(Art. 68 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 13 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, e dall'art. 3 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477).

I tenenti colonnelli da collocare in aspettativa per riduzione dei quadri a norma dell'art. 65 sono tolti dai ruoli entro un mese dalla data del dispaccio ministeriale di partecipazione della non inscrizione sul quadro di avanzamento, ma sono considerati come trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza ordinaria loro spettante nel biennio.

Art. 67.

(Art. 69 legge 11 marzo 1926, n. 398).

I tenenti colonnelli collocati in aspettativa per riduzione di quadri a norma dell'art. 65 conseguono la promozione al grado superiore non appena la consegue, nel servizio permanente, l'ufficiale idoneo che li precedeva immediatamente nei ruoli del servizio stesso.

Art. 68.

(Art. 70 legge 11 marzo 1926, n. 398)

L'aspettativa per riduzione dei quadri, nella quale sono collocati i tenenti colonnelli a norma dell'art. 65, è regolata, meno per quanto riguarda la durata e il trattamento di quiescenza, dalle disposizioni del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600. Però i tenenti colonnelli, promossi colonnelli a norma del precedente articolo, liquideranno dal giorno della promozione gli assegni sulla base di quelli loro spettanti nel nuovo grado come se fossero rimasti in servizio.

La durata dell'aspettativa non potrà eccedere i quattro anni, allo scadere dei quali, o anche prima, nel caso di raggiungimento dei limiti di età stabiliti per il grado di tenente colonnello, gli ufficiali di cui trattasi saranno trasferiti in ausiliaria, e liquideranno la pensione con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio nel triennio.

Art. 69.

(Art. 71 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 4 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, e dell'art. 15 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119).

Nel corpo sanitario (ufficiali medici e chimici farmacisti) l'avanzamento da capitano a maggiore ha luogo a scelta con esame facoltativo e ad anzianità previo esame di idoneità.

I capitani medici e chimici farmacisti, che superano gli esami di avanzamento a scelta, sono promossi quando entrano nel primo quarto del rispettivo ruolo sempre nel limite dei posti riservati alla scelta, a norma dell'art. 55.

Ai capitani esclusi definitivamente dall'avanzamento si applicano, secondo i casi, le norme di cui agli articoli 26 e 45 del presente testo unico.

Art. 70.

(Art. 72 legge 11 marzo 1926, n. 398, sostituito dall'art. 2 del R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2225, convertito nella legge 10 aprile 1930, n. 411, e dalla legge 24 marzo 1932, n. 336).

Nel corpo sanitario l'avanzamento al grado di colonnello ed al grado di maggior generale e nel corpo veterinario e nel ruolo dei farmacisti, l'avanzamento a colonnello, hanno luogo esclusivamente a scelta per titoli.

I tenenti colonnelli medici per essere promossi colonnelli devono, in modo distinto e per due anni, aver tenuto la direzione di un ospedale o di una infermeria presidiaria o almeno quella di un reparto d'ospedale o essere stati addetti agli istituti medico-legali della R. Aeronautica.

I colonnelli medici per essere promossi maggiori generali devono avere retto in modo distinto, per due anni almeno, una direzione di sanità.

Quando per comprovate e gravi esigenze di servizio un colonnello del corpo sanitario si sia trovato a compiere con ritardo, in relazione all'epoca del suo turno effettivo di promovibilità, il rispettivo periodo di direzione, il predetto ufficiale sarà collocato, all'atto della promozione, nel posto di anzianità che gli sarebbe spettato se la promozione stessa fosse potuta avvenire al turno medesimo.

Tale provvedimento potrà essere adottato soltanto su conforme pronuncia del Ministro della guerra emessa allorquando l'ufficiale siasi venuto a trovare in condizioni di poter essere promosso e previo accertamento dei motivi di servizio suindicati.

Art. 71.

(Articoli 7 e 8 R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, sostituiti dall'art. 3 del R. decreto-legge 28 dicembre 1929, n. 2225).

Le cariche di direttore degli ospedali sono conferite ai colonnelli e ai tenenti colonnelli medici più anziani.

Art. 72.

(Art. 73 legge 11 marzo 1926, n. 398).

Tutti i gradi di ufficiale generale sono conferiti esclusivamente agli ufficiali che dimostrano di possedere in modo eminente le qualità che si richiedono nei capi di una gerarchia che è specialmente gerarchia di alto comando.

Art. 73.

(Art. 74 legge 11 marzo 1926, n. 398, sostituito dall'art. 11 R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, completato dalla legge 17 aprile 1930, n. 458).

I colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria, giudicati idonei all'avanzamento al grado superiore, non possono essere promossi se non abbiano comandato per almeno due anni il reggimento o non abbiano tenuto, per uguale periodo di tempo, altre cariche corrispondenti, da determinarsi per decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra.

I colonnelli del genio non possono essere promossi se non abbiano comandato il reggimento o unità corrispondente, da determinarsi come sopra è detto, per almeno diciotto mesi.

Però i colonnelli del corpo di Stato Maggiore, per conseguire l'avanzamento, debbono aver comandato per due anni il reggimento della rispettiva arma.

Le norme di cui sopra non si applicano ai colonnelli del servizio tecnico di artiglieria, del servizio degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico.

Quando per comprovate e gravi esigenze di servizio un colonnello delle armi suddette o del corpo di Stato Maggiore siasi trovato a compiere con ritardo, in relazione all'epoca del suo turno effettivo di promovibilità, il rispettivo periodo di comando, il predetto ufficiale sarà collocato, all'atto della promozione, nel posto di anzianità che gli sarebbe spettato se la promozione stessa fosse potuta avvenire al turno medesimo.

Tale provvedimento potrà essere adottato soltanto su conforme pronuncia del Ministro della guerra emessa allorquando l'ufficiale siasi venuto a trovare in condizioni di poter essere promosso e previo accertamento dei motivi di servizio suindicati.

Art. 74.

(Art. 1, parte 1ª, R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, coordinato; art. 1 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504).

Il grado di generale di divisione in servizio permanente effettivo è conferito ai generali di brigata delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi i maggiori generali di artiglieria, del genio e del servizio tecnico automobilistico) ed il grado di generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo è conferito ai generali di divisione con decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra, sentito il Consiglio dei Ministri ed osservata la seguente procedura.

Il Ministro della guerra promuove, alla fine di ogni anno, dalla Commissione centrale d'avanzamento, in relazione alle presumibili vacanze dell'anno seguente nel grado di generale di divisione e nel grado di generale di corpo d'armata, la indicazione di un determinato numero di generali per l'avanzamento al grado superiore.

La Commissione centrale prende all'uopo in esame tutti i generali di brigata in servizio permanente effettivo di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio (esclusi i maggiori generali di artiglieria, del genio e del servizio tecnico automobilistico) compresi nella prima metà del ruolo e tutti i generali di divisione in servizio permanente effettivo compresi nei primi due terzi del ruolo, segnalando al Ministro, nel numero richiesto, i nomi di quelli che, a suo giudizio, posseggano la maggiore attitudine al grado superiore.

Nel procedere a tale indicazione la Commissione predetta deve tener conto di tutti gli elementi di valutazione di cui dispone e basarsi sulle doti di capacità, di comando e di prestigio di ciascun esaminando.

L'indicazione dei generali ritenuti in possesso della maggiore attitudine al grado superiore è effettuata seguendo l'ordine di anzianità dei medesimi e serve di norma al Ministro della guerra per le sue proposte di promozioni.

Nel computo delle suddette quote dei ruoli sono esclusi i generali che non possono concorrere, in base alle norme vigenti, all'avanzamento e non è tenuto conto delle eventuali frazioni.

Il Ministro della guerra può, a suo insindacabile giudizio, promuovere dalla Commissione centrale d'avanzamento, nel corso dell'anno, un'indicazione suppletiva, osservata la procedura del presente articolo.

Art. 75.

(Art. 77 legge 11 marzo 1926, n. 398, abrogato e sostituito dall'art. 5 del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504).

Possono essere promossi al grado di generale di divisione in servizio permanente effettivo i generali di brigata delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi i maggiori generali d'artiglieria, del genio e del servizio

tecnico automobilistico) che ricoprano una delle seguenti cariche: direttore generale del genio nel Ministero della guerra, direttore centrale del genio militare nel Ministero della marina, direttore dell'Istituto geografico militare, membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ovvero siano preposti o addetti al servizio chimico militare, e che — pur non venendo designati per il grado superiore a norme del precedente articolo 74 — siano riconosciuti in possesso di una eccezionale competenza tecnica per la carica ricoperta.

Tale promozione potrà essere conferita agli ufficiali generali predetti che risultino inscritti nel primo terzo del ruolo non computando la eventuale frazione, e avrà luogo con decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra, sentiti la Commissione centrale d'avanzamento e il Consiglio dei Ministri.

Gli ufficiali generali promossi per effetto del presente articolo non potranno in nessun caso concorrere ad un ulteriore avanzamento. Cessando dalle suaccennate cariche, per cause che non importino, secondo le vigenti disposizioni, altro trattamento, essi saranno collocati in ausiliaria (o direttamente, o per il tramite del congedo provvisorio in dipendenza delle proprie condizioni di anzianità di servizio) e trattenuti in tale posizione fino a che abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita per il loro grado, e, comunque, per non oltre otto anni.

Art. 76.

(Art. 2, parte, R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504).

Le norme stabilite per il conferimento del grado di generale di divisione valgono anche per il conferimento del grado di tenente generale d'artiglieria in servizio permanente effettivo. L'esame per la designazione a tale grado si estenderà, in relazione alle presumibili esigenze del servizio tecnico d'artiglieria, a tutti i maggiori generali d'artiglieria compresi nella prima metà del ruolo, non computando l'eventuale frazione.

Il direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria è scelto dal Ministro della guerra tra i tenenti generali d'artiglieria ed è nominato con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro della guerra potrà, a suo insindacabile giudizio e nell'esclusivo interesse del servizio, trattenere in servizio il tenente generale di artiglieria che riveste la carica di direttore superiore fino a che non abbia raggiunto i limiti di età del grado di generale di corpo d'armata.

Art. 77.

(Art. 3, parte, R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, e art. 3, comma *b*), della legge 17 aprile 1930, n. 458).

Il grado di tenente generale del genio e quello di tenente generale del servizio tecnico automobilistico in servizio permanente effettivo possono essere conferiti al maggior generale del genio e al maggior generale del servizio tecnico automobilistico quando essi risultino compresi nel primo terzo del ruolo, non computando l'eventuale frazione, mediante decreto Reale su proposta del Ministro della guerra, sentito il parere della Commissione centrale d'avanzamento e sentito il Consiglio dei Ministri.

Il direttore superiore del Servizio degli specialisti del genio e l'ispettore del materiale automobilistico sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro della guerra potrà, a suo insindacabile giudizio e nell'esclusivo interesse del servizio, applicare al tenente generale del genio che riveste la carica di direttore superiore, i limiti di età del grado di generale di corpo d'armata.

Art. 78.

(Art. 4 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504).

Il grado di generale di divisione dei carabinieri Reali e quello di tenente generale nei corpi sanitario e di commissariato militare in servizio permanente effettivo sono conferiti a scelta comparativa con decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra, sentiti la Commissione centrale d'avanzamento ed il Consiglio dei Ministri, rispettivamente ai generali di brigata dei carabinieri Reali e ai maggiori generali nei corpi sanitario e di commissariato militare.

Art. 79.

(Articolo 1 R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025 - Art. 6 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504 - Legge 8 gennaio 1931, n. 29).

Possono, durante il corso di ogni anno, essere collocati in soprannumero, con facoltà insindacabile del Ministro della guerra, tre generali di divisione, o tenenti generali, fino ad un massimo di nove, e sei generali di brigata o maggiori generali delle varie armi e dei corpi sanitario e di commissariato militare, fino ad un massimo di diciotto, non compresi tra quelli indicati o proposti per l'avanzamento.

Il Ministro della guerra, ove lo creda, può chiedere alla Commissione centrale d'avanzamento la indicazione dei generali da collocarsi in soprannumero.

I generali di divisione o tenenti generali e i generali di brigata o maggiori generali di cui trattasi rimangono in soprannumero e fuori dei quadri organici, senza poter aspirare ulteriormente all'avanzamento, fino al limite di età stabilito per il loro grado, non oltre però un periodo massimo di tre anni, allo scadere dei quali gli ufficiali stessi saranno collocati in ausiliaria col trattamento previsto dalla legge 8 gennaio 1931, n. 29, od a riposo, a seconda della loro idoneità (1).

Contro il collocamento in soprannumero disposto in base al presente articolo non è ammesso alcun gravame.

Art. 80.

(Art. 10 R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025).

Qualora, per l'annullamento del relativo provvedimento, debba essere rinnovata, ai sensi e per gli effetti del disposto del R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, la procedura di avanzamento per un generale di divisione, cessato dal servizio permanente in seguito ad esclusione definitiva dall'avanzamento prima della entrata in vigore del R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, la Commissione centrale d'avanzamento prenderà in esame l'ufficiale come se egli fosse inscritto nel ruolo del servizio effettivo nella sede di anzianità che gli sarebbe spettata.

La mancata indicazione per l'avanzamento avrà valore, in tal caso, di un giudizio di non idoneità al grado superiore, con gli effetti derivanti dalla esclusione definitiva dall'avanzamento in relazione al citato R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202.

Art. 81.

(Art. 11 R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025, coordinato).

Se un generale di divisione non abbia potuto essere preso in esame, a turno normale, agli effetti dell'avanzamento, per un impedimento previsto dalla legge, e tale impedi-

---

(1) Per i generali già in soprannumero al 1° febbraio 1931 rimane fermo il transitorio disposto dell'art. 13 della legge 8 gennaio 1931, n. 29.

mento venga a cessare nel corso dell'anno, egli sarà preso in esame con i colleghi che concorreranno a coprire le vacanze dell'anno successivo nel grado superiore.

Tale norma si applica anche nel caso previsto dall'articolo 80, di eventuali reintegrazioni nel ruolo del servizio effettivo di generali di divisione che avessero cessato di appartenervi.

Art. 82.

(Art. 14 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, coordinato).

Le norme stabilite dagli articoli 80 e 81 sono applicabili ai generali di brigata ed ai maggiori generali.

Art. 83.

(Art. 78 legge 11 marzo 1926, n. 398, abrogato e sostituito dall'art. 18 del R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69).

Il grado di generale d'armata può essere conferito esclusivamente in guerra o in caso di mobilitazione totale o parziale dell'esercito.

In pace può essere conferita con decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra, sentito il Consiglio dei Ministri, soltanto la carica di generale comandante designato d'armata a generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo a prescindere da qualsiasi considerazione di anzianità.

Il generale di corpo d'armata, al quale viene conferita tale carica, prende posto nel ruolo prima dei generali di corpo d'armata.

Art. 84.

(Art. 4 legge 11 marzo 1926, n. 398).

Il grado di Maresciallo d'Italia è conferito per azioni di guerra.

Art. 85.

(Articolo unico legge 19 maggio 1927, n. 778, che converte in legge il R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, e art. 43 legge 10 luglio 1930, n. 957).

Per gli ufficiali che ricoprano la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione, il giudizio di avanzamento è unico ed è devoluto esclusivamente al Capo del Governo. Tale giudizio tiene luogo anche del parere delle Commissioni prescritte dalla legge.

Per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri — di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600 — che ricoprano una delle suindicate cariche, il giudizio predetto può essere pronunziato anche se l'ufficiale non sia compreso nei limiti di anzianità stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, purchè egli abbia raggiunto la prima metà del ruolo cui appartiene e abbia conseguito speciali ricompense in guerra e si sia segnalato per eminenti servizi resi allo Stato.

In ogni caso la proposta di promozione è fatta con speciale relazione a S. M. il Re dal Capo del Governo.

Capo VI.

Del reclutamento e dell'avanzamento degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore.

Art. 86.

(Art. 79 legge 11 marzo 1926, n. 398).

I capitani di Stato Maggiore sono reclutati fra quelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, i quali:

a) abbiano superato, con distinzione, gli esami della Scuola di guerra;

b) abbiano compiuto, con buon esito, un corso di esperimento pratico di servizio di Stato Maggiore, secondo norme da fissarsi per decreto Reale;

c) abbiano tenuto lodevolmente, per almeno due anni, col grado di capitano, il comando del reparto della propria arma, corrispondente al grado.

Art. 87.

(Art. 80 legge 11 marzo 1926, n. 398, art. 14 R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1767).

I capitani di Stato Maggiore sono promossi maggiori nell'arma di provenienza non appena raggiungano il primo quinto del rispettivo ruolo, beninteso nei limiti concessi alla scelta dall'art. 55 cumulando così il vantaggio di carriera loro spettante per aver compiuto i corsi della Scuola di guerra e quello derivante dall'aver ottenuto il trasferimento nel corpo di Stato Maggiore.

Nell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 58 nessun ufficiale potrà oltrepassare altro ufficiale della rispettiva arma, già più anziano e che abbia, negli anni antecedenti, compiuti con successo i corsi della Scuola di guerra e conseguito, per eguali titoli, i relativi vantaggi.

Nella determinazione dell'anzianità relativa saranno seguite le disposizioni in vigore per l'avanzamento a scelta.

Art. 88.

(Art. 81 legge 11 marzo 1926, n. 398).

I maggiori di Stato Maggiore sono scelti fra i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, provenienti dallo Stato Maggiore.

Art. 89.

(Art. 82 legge 11 marzo 1926, n. 398).

I maggiori di Stato Maggiore sono promossi o nell'arma di provenienza, o nel corpo di Stato Maggiore, nei limiti concessi alla scelta dall'art. 59, non appena raggiungano il primo settimo del ruolo organico dell'arma di provenienza.

Art. 90.

(Art. 83 legge 11 marzo 1926, n. 398).

I tenenti colonnelli di Stato Maggiore sono scelti fra i maggiori di Stato Maggiore o fra i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dal corpo di Stato Maggiore.

Art. 91.

(Art. 84 legge 11 marzo 1926, n. 398).

I tenenti colonnelli di Stato Maggiore sono promossi colonnelli nell'arma di provenienza.

Art. 92.

(Art. 85 legge 11 marzo 1926, n. 398).

I colonnelli di Stato Maggiore sono scelti fra i colonnelli delle varie armi provenienti dal corpo di Stato Maggiore, che abbiano lodevolmente comandato il reggimento della rispettiva arma per due anni.

Art. 93.

(Art. 86 legge 11 marzo 1926, n. 398).

Gli ufficiali di Stato Maggiore di qualunque grado possono essere trasferiti nell'arma di provenienza anche senza promozione.

CAPO VII.

Dell'avanzamento degli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria, degli specialisti del genio, del servizio tecnico automobilistico.

Art. 94.

(Art. 4, parte, R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, modificato dall'art. 2 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, fuso con l'art. 4, parte, R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, modificato dall'art. 3 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504 - Art. 5 legge 17 aprile 1930, n. 458).

L'assegnazione al servizio tecnico di artiglieria, al servizio degli specialisti del genio e al servizio tecnico automobilistico è definitiva. Gli ufficiali però continuano a rimanere nel ruolo organico degli ufficiali generali ed in quelli dell'arma di provenienza, ne seguono le sorti e procedono nella carriera con gli ufficiali dei ruoli medesimi salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.

L'avanzamento degli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria, degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico ha luogo ad anzianità ed a scelta con le stesse modalità e norme previste dal presente Testo Unico per gli ufficiali del R. Esercito delle armi combattenti, tenendo conto delle loro rispettive capacità ed attitudini tecniche. Però in luogo degli esperimenti od esami, ove sieno prescritti, sarà sostituito un esame dei titoli inerenti al servizio tecnico di artiglieria, agli specialisti del genio o al servizio tecnico automobilistico da parte di apposita commissione.

Eguale esame sarà richiesto per l'avanzamento al grado di maggiore generale.

Gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria, degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico di qualunque grado, acquistano titolo per l'avanzamento al grado superiore quando è promosso l'ufficiale non dei servizi stessi che nel ruolo rispettivo li precede immediatamente e quando si verifichi la vacanza utile per l'avanzamento.

Art. 95.

(Art. 5 R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, modificato dall'art. 2 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, fuso con l'art. 5 R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, modificato dall'art. 3 R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504 - Art. 7 legge 17 aprile 1930, n. 458).

Quando, verificandosi il turno di promozione ad anzianità o a scelta, di un ufficiale del servizio tecnico di artiglieria o del servizio degli specialisti del genio, non vi sia disponibilità di carica per la quale sia richiesto il grado cui si debba essere promossi, la promozione rimarrà sospesa fino a quando non sarà possibile far luogo alla promozione col verificarsi della disponibilità della carica.

Quando, vericandosi il turno di promozione al grado superiore di un colonnello del servizio tecnico automobilistico, non vi sia disponibilità di carica corrispondente, la promozione rimarrà sospesa fino a quando si verifichi tale disponibilità.

All'ufficiale però, durante la sospensione della promozione, saranno applicati i limiti di età del grado al quale avrebbe dovuto essere promosso; ed all'atto della promozione gli sarà conferita la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione non fosse rimasta sospesa.

Verificandosi invece la disponibilità di una carica devoluta a grado superiore, a coprire la quale non possa essere promosso un ufficiale del servizio tecnico d'artiglieria, un ufficiale degli specialisti del genio o un ufficiale del servizio tecnico automobilistico, perchè non ancora in turno di avanzamento, è in facoltà del Ministro della guerra di conferire per incarico la carica stessa.

Art. 96.

(Art. 6 R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121 - Art. 6 R. decreto legge 16 dicembre 1926, n. 2122, e legge 17 aprile 1930, n. 458).

Le cariche del servizio tecnico d'artiglieria, degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico sono conferite ai particolarmente idonei nella specialità cui la carica si riferisce, e, fra questi, la scelta segue l'ordine di anzianità.

L'accertamento della idoneità ad una carica superiore è fatto nei modi stabiliti dal regolamento.

Per l'esclusione definitiva dall'avanzamento valgono, nei riguardi degli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria, degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico le norme stabilite dall'articolo 24 ed, a seconda dei casi, dagli articoli 26 e 45 del presente testo unico.

Per gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria, del servizio degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico la dichiarazione di inidoneità alla carica superiore pronunciata una sola volta se il giudicando ha grado di tenente colonnello o colonnello e due volte, anche non consecutive, se ha grado inferiore a quello di tenente colonnello, sarà definitiva e produrrà gli stessi effetti della esclusione definitiva dall'avanzamento.

Art. 97.

(Art. 8 R. decreto-legge 18 marzo 1928, n. 742).

I capitani d'artiglieria o del genio che abbiano superato gli esami finali del corso superiore tecnico di artiglieria o quelli del corso superiore tecnico del genio e siano stati definitivamente assegnati ai rispettivi servizi tecnici o degli specialisti del genio, sono promossi in ciascun anno a scelta, in ordine di anzianità, non appena entrino nel primo quindicesimo dei rispettivi ruoli di anzianità e nel limite dei posti riservati alla scelta da capitano a maggiore a norma dell'art. 55 del presente Testo Unico.

Il giudizio d'avanzamento a scelta sarà pronunciato per i suddetti ufficiali quando vengano ad essere compresi nel primo terzo del proprio ruolo.

Art. 98.

(Art. 7 R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, fuso con l'art. 7 R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122).

È fatta facoltà al Ministro della guerra di trattenere temporaneamente in servizio, e in ogni caso non oltre il raggiungimento dei limiti di età, ufficiali assegnati al servizio tecnico di artiglieria e agli specialisti del genio di grado non superiore a tenente colonnello, dichiarati non idonei all'avanzamento o alla carica superiore, sempre quando conservino l'idoneità alle funzioni del proprio grado ed alla carica rivestita.

Tale facoltà però non potrà eccedere la quarta parte del numero delle cariche che possono essere coperte da ufficiali di grado non superiore a tenente colonnello.

Gli ufficiali trattenuti in servizio a norma del presente articolo sono considerati fuori quadro.

Le vacanze che ne conseguono nei gradi di subalterno non possono essere ricoperte finchè gli ufficiali predetti non cessano dal servizio.

CAPO VIII.

Dell'avanzamento degli ufficiali assegnati ai depositi cavalli stalloni ed allevamento quadrupedi.

Art. 99.

(Art. 5 R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119).

L'assegnazione ai personali dei depositi cavalli stalloni e dei depositi allevamento quadrupedi è definitiva.

Fermo il disposto dell'art. 3 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, gli ufficiali assegnati ai depositi cavalli stalloni sono collocati fuori quadro a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e non sono perciò compresi nel ruolo organico dell'arma di provenienza; quelli assegnati ai depositi allevamento quadrupedi continuano invece ad essere compresi nei ruoli organici dell'arma di provenienza.

Tanto gli uni, quanto gli altri, seguono le sorti e procedono nella carriera con gli ufficiali del ruolo da cui provengono, salvo le eccezioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 100.

(Art. 6 R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119).

L'avanzamento degli ufficiali, di cui al precedente articolo, ha luogo esclusivamente ad anzianità con le stesse modalità e norme stabilite dal presente Testo unico per gli ufficiali delle armi combattenti, tenendo conto delle loro capacità ed attitudine tecnica. Essi però non saranno sottoposti agli esperimenti stabiliti dall'art. 3 del presente Testo unico nè alla precedente classifica con punto di merito.

Art. 101.

(Art. 7 R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119).

Le cariche di cui alle tabelle del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, sono conferite agli ufficiali che abbiano il grado voluto per rivestirle e siano giudicati idonei a coprirle. Essi sono scelti in ordine di grado ed a parità di grado in ordine di anzianità.

L'accertamento della idoneità alle varie cariche è fatto nei modi stabiliti con decreto dei Ministri della guerra e dell'agricoltura e foreste, per gli ufficiali dei depositi cavalli stalloni, e in sede di regolamento sull'avanzamento, per gli ufficiali dei depositi allevamento quadrupedi.

Art. 102.

(Articolo 8 R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119).

Per poter conseguire la carica di direttore di 2ª classe nei depositi cavalli stalloni, i direttori di 3ª classe debbono aver sostenuto, con risultato favorevole, apposito esame, in base alle norme che saranno stabilite con decreto da emanarsi dai Ministri della guerra, dell'agricoltura e foreste.

Per conseguire la carica di direttore nei depositi allevamento quadrupedi, i vice-direttori debbono aver sostenuto, con risultato favorevole, apposito esame con le norme stabilite dal regolamento.

Art. 103.

(Articoli 9 e 10 R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119).

Quando verificandosi il turno di promozione di un ufficiale dichiarato idoneo alla carica superiore, non vi sia rispettivamente nei depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi la disponibilità della carica per la quale sia richiesto il grado, cui l'ufficiale debba essere promosso, la promozione rimarrà sospesa sino a quando non sia possibile farvi luogo per il verificarsi della disponibilità della carica.

Durante la sospensione della promozione sono applicati all'ufficiale i limiti di età del grado superiore, e, all'atto della promozione, gli è conferita la sede di anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa.

Verificandosi invece la disponibilità di una carica devoluta a grado superiore a coprire la quale non possa essere promosso alcun ufficiale dei depositi, perchè non ancora giunto il suo turno di avanzamento, la carica stessa può essere conferita per incarico.

Art. 104.

(Art. 11 R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119).

Per l'esclusione definitiva dall'avanzamento valgono nei riguardi degli ufficiali dei depositi cavalli stalloni e dei depositi allevamento quadrupedi le norme stabilite dall'articolo 24 del presente Testo unico.

La dichiarazione di inidoneità:

alla carica di direttore di 1ª classe e comandante del personale pronunciata una sola volta, se il giudicando ha grado di tenente colonnello, o due volte, anche non consecutive, se di grado inferiore a quello di tenente colonnello, e alla carica di direttore di 2ª classe e di 3ª classe pronunciata due volte, anche non consecutive, per gli ufficiali dei depositi cavalli stalloni;

alla carica di direttore, pronunciata una volta sola, se il giudicando ha grado di tenente colonnello, e due volte, anche non consecutive se di grado inferiore a quello di tenente colonnello, per gli ufficiali dei depositi allevamento quadrupedi;

importa esclusione definitiva dall'avanzamento.

Art. 105.

(Art. 12 R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119).

È data facoltà al Ministro della guerra di trattenere temporaneamente in servizio, e in ogni caso non oltre il raggiungimento dei limiti di età, ufficiali assegnati ai depositi cavalli stalloni e ai depositi allevamento quadrupedi, di grado non superiore a tenente colonnello dichiarati esclusi definitivamente dall'avanzamento e dalla carica superiore, sempre quando conservino la idoneità alle funzioni del proprio grado ed alla carica rivestita con le norme e restrizioni di cui al regolamento sull'avanzamento.

Per gli ufficiali dei depositi cavalli stalloni occorre sempre il parere favorevole del Ministro dell'agricoltura e foreste.

CAPO IX.

Avanzamento degli ufficiali del Ruolo M.

Art. 106.

(Art. 7 legge 17 aprile 1930, n. 480).

L'avanzamento nel ruolo *M* ha luogo soltanto fino al grado di tenente colonnello.

Art. 107.

(Art. 8 legge 17 aprile 1930, n. 480).

L'avanzamento nel ruolo stesso ha luogo ad anzianità senza speciali esami od esperimenti.

I capitani sono però assoggettati ai giudizi e alle classifiche di cui agli articoli 41, 42 e 43 del presente Testo unico.

Art. 108.

(Art. 9 legge 17 aprile 1930, n. 480).

I capitani giudicati idonei in tali giudizi e classifiche concorrono ad occupare i posti vacanti nel ruolo *M*, secondo le modalità fissate dall'art. 109, e sono promossi sotto la osservanza del disposto dell'art. 110 del presente Testo unico.

I capitani che riportano un punto definitivo inferiore ai quattordici ventesimi sono dichiarati « non idonei ». Essi sono ripresi in esame in sede di formazione del quadro normale per l'anno successivo, ove non siano incorsi nella esclusione definitiva.

Se sono giudicati non idonei anche il secondo anno, si applicano ad essi le norme stabilite dal presente testo unico, per i capitani che anche il secondo anno non sono ammessi agli esperimenti.

Art. 109.

(Art. 10 legge 17 aprile 1930, n. 480,
art. 18 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

Gli ufficiali del ruolo *M* concorrono a coprire le vacanze del grado superiore nel proprio ruolo nella proporzione di due terzi.

L'altro terzo sarà devoluto al trasferimento a domanda degli ufficiali delle armi combattenti nel ruolo *M*, esclusi quelli dei servizi tecnici (servizio tecnico di artiglieria, specialisti del genio, servizio automobilistico, depositi allevamento quadrupedi, depositi cavalli stalloni).

Tale domanda può essere presentata dagli ufficiali dei seguenti gradi purchè abbiano raggiunto o raggiungano, entro il 31 dicembre dell'anno in cui inoltrano la domanda:

46 anni d'età se tenenti colonnelli;
43 anni d'età se maggiori;
39 anni d'età se capitani;
36 anni d'età se tenenti:

e siano compresi nei limiti di anzianità che sono fissati, con facoltà insindacabile, dal Ministro della guerra nel bando di concorso.

L'ufficiale non idoneo all'avanzamento o compreso nei limiti annuali per l'iscrizione nel quadro di avanzamento ad anzianità non può presentare domanda di trasferimento nel ruolo *M*. Il trasferimento nel ruolo stesso è definitivo.

Qualora il Ministero non credesse in un determinato anno di effettuare trasferimenti, anche la percentuale di vacanze sopradette sarà devoluta all'avanzamento.

Art. 110

(Art. 11 legge 17 aprile 1930, n. 480).

Gli ufficiali del ruolo predetto saranno promossi al grado superiore in ordine di anzianità, ma dopo che abbiano ottenuta la promozione tutti gli ufficiali di pari anzianità delle quattro armi.

Art. 111.

(Art. 12 legge 17 aprile 1930, n. 480).

All'atto del collocamento nella posizione di congedo che loro compete pel raggiungimento dei seguenti limiti di età:

tenenti colonnelli . . . . . . anni 58
maggiori . . . . » 55
capitani . . . . » 52
tenenti . . . . » 50

gli ufficiali del ruolo *M* sono — se giudicati idonei nelle forme stabilite dalla vigente legge — promossi al grado superiore nella anzidetta posizione di congedo.

La promozione non può però aver luogo se prima non siano stati promossi nella stessa posizione di congedo tutti gli ufficiali idonei di pari anzianità delle quattro armi.

PARTE II.

CAPO X.

Dell'avanzamento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio.

Art. 112.

(Art. 128 legge 11 marzo 1926, n. 398).

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, senza diritto a richiamo in servizio di cui al R. decreto n. 1600 del 4 settembre 1925, conseguono, con le norme stabilite dal regolamento, gli eventuali avanzamenti ai gradi superiori, subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli allorchè lasciarono il servizio permanente.

Art. 113.

(Art. 6, parte, R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2399).

I giudizi di non idoneità all'avanzamento, eventualmente riportati durante la permanenza nella posizione ausiliaria speciale, sono operativi a tutti gli effetti di legge anche dopo il passaggio degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri.

L'esclusione definitiva dall'avanzamento o la rinunzia ad esso non produce la cessazione dell'ufficiale dall'aspettativa per riduzione di quadri.

Art. 114.

(Art. 8, parte, R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025).

Le norme stabilite per il conferimento del grado di generale di divisione, o tenente generale e generale di corpo d'armata, per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, valgono anche per il conferimento dei gradi stessi agli ufficiali generali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio. Non sono presi in esame per la designazione a tali gradi coloro che siano provenienti dagli esclusi definitivamente dall'avanzamento in servizio effettivo o che siano stati esclusi definitivamente nell'attuale posizione in base alle norme precedentemente in vigore.

L'esame suddetto deve essere esteso fino all'ufficiale che seguiva nel servizio permanente effettivo l'ultimo da esaminarsi nel servizio stesso.

Il Ministro della guerra, in relazione ai bisogni delle efficienze dei ruoli, determina annualmente il numero massimo dei promovibili nella aspettativa per riduzione dei quadri.

Art. 115.

Per i criteri e le modalità dell'accertamento della idoneità, per le esclusioni parziali o definitive dall'avanzamento, per le cancellazioni dai quadri, per le partecipazioni

relative, valgono le disposizioni stabilite dal presente Testo unico per gli ufficiali in S.P.E., salvo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 116.

Nei casi in cui dall'art. 3 sono prescritti appositi esperimenti od esami per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento ad anzianità od a scelta, l'ufficiale in A.R.Q. senza richiamo in servizio, qualunque ne sia la provenienza, per poter essere promosso deve frequentare con esito favorevole appositi corsi d'istruzione stabiliti dal regolamento.

Art. 117.

Per essere ammessi a frequentare i corsi di cui all'articolo precedente l'ufficiale in A.R.Q. senza richiamo in servizio, deve essere stato giudicato idoneo all'avanzamento con le norme stabilite dal presente Testo unico.

Art. 118.

La rinuncia per due volte consecutive a frequentare i corsi di cui ai precedenti articoli equivale, a tutti gli effetti, alla rinuncia all'avanzamento.

La rinuncia all'avanzamento è presunta quando l'ufficiale non si presenta ai corsi d'istruzione.

Art. 119.

Le autorità incaricate di pronunciare i giudizi di avanzamento per gli ufficiali in A.R.Q., senza richiamo in servizio, sono quelle stesse che si pronunciano per gli ufficiali in congedo, giusta le norme contenute nel capo XII del presente Testo unico, salvi i giudizi decisivi per gli ufficiali suddetti, che siano devoluti alla Commissione centrale d'avanzamento.

CAPO XI.

Dell'avanzamento degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio e degli ufficiali iscritti nei ruoli speciali.

Art. 120.

(Legge 11 marzo 1926, n. 398).

Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio continuano ad essere applicabili le disposizioni contenute nel R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257, sullo stato, avanzamento e trattamento di pensione degli ufficiali stessi, con le seguenti avvertenze:

a) che per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento si osserveranno le disposizioni del presente Testo unico.

b) che gli ufficiali riassunti provenienti dal servizio permanente acquistano diritto all'avanzamento quando lo acquista l'ufficiale in servizio permanente che li precede immediatamente nei ruoli indipendentemente dalla vacanza nel ruolo del grado superiore.

c) che essi vengono presi in esame, agli effetti dell'avanzamento quando è preso in esame l'ufficiale in servizio permanente che li precede e sono considerati in più ed all'infuori delle aliquote fissate dal Ministero della guerra per la presa in esame degli ufficiali delle varie armi;

d) che gli ufficiali riassunti provenienti dalle categorie in congedo acquistano diritto all'avanzamento e vengono presi in esame ai fini dell'avanzamento stesso subito dopo i pari grado della rispettiva arma o corpo di eguale anzianità del ruolo del servizio permanente.

Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra inscritti negli speciali ruoli di cui all'art. 98 della legge sullo stato degli ufficiali potranno conseguire l'avanzamento, con le norme e nei modi che saranno fissati nel regolamento, fino al compimento del limite di età previsto per i pari grado della riserva.

CAPO XII.

Dell'avanzamento degli ufficiali in congedo.

Art. 121.

(Art. 87 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 1 della legge 10 luglio 1930, n. 957).

Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutte le armi e di tutti i corpi che non sono vincolati al servizio attivo e cioè:

1° ufficiali di complemento;
2° ufficiali dell'ausiliaria;
3° ufficiali in congedo provvisorio;
4° ufficiali della riserva.

Art. 122.

(Art. 88 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 2 legge 10 luglio 1930, n. 957)

Gli ufficiali di complemento, dell'ausiliaria, in congedo provvisorio e della riserva, sono inscritti, a seconda della categoria cui appartengono, in altrettanti ruoli di anzianità come segue:

1° ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali;
2° ufficiali dell'Arma di fanteria;
3° ufficiali dell'Arma di cavalleria;
4° ufficiali dell'Arma di artiglieria;
5° ufficiali dell'Arma del genio;
6° ufficiali del ruolo M delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;
7° ufficiali dei servizi tecnici (artiglieria, genio, automobilistico);
8° ufficiali del Corpo sanitario;
9° ufficiali del Corpo di commissariato;
10° ufficiali di sussistenza;
11° ufficiali di amministrazione;
12° ufficiali del Corpo veterinario;
13° ufficiali farmacisti.

Gli ufficiali generali sono iscritti, per gradi, agli effetti dell'avanzamento, in un unico ruolo di anzianità ad eccezione:

dei generali dei carabinieri Reali;
dei generali medici;
dei generali commissari;

i quali sono compresi in altrettanti ruoli distinti.

Gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore agli effetti dell'avanzamento sono inscritti al loro posto di anzianità nel ruolo dell'Arma di provenienza.

Art. 123.

(Art. 89 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 6 legge 10 luglio 1930, n. 957).

L'avanzamento ha luogo ad anzianità od a scelta secondo le norme in appresso indicate, per tutte le categorie degli ufficiali in congedo ad eccezione di quelli in congedo provvisorio che non possono conseguire la promozione.

Nessun ufficiale in congedo può conseguire, nelle categorie di congedo, l'avanzamento ad un grado superiore a quello

stabilito, per la propria specialità o categoria, dalla legge di ordinamento.

Art. 124.

(Art. 11 legge 10 luglio 1930, n. 957).

Nessuno può conseguire l'avanzamento al grado superiore se non è ritenuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni ed in possesso in modo spiccato dei necessari requisiti di carattere, di intelligenza, di prestanza fisica e di cultura.

L'essere stato ritenuto idoneo a disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

L'avanzamento ad anzianità od a scelta non può essere conseguito se le autorità incaricate di pronunziare i giudizi in merito all'avanzamento non dichiarino esplicitamente che il candidato alla promozione è ritenuto in possesso delle qualità sopra dette.

Art. 125.

(Art. 92 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 12 legge 10 luglio 1930, n. 957).

Nessun ufficiale in congedo a qualunque categoria appartenga può conseguire l'avanzamento se non dopo che siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità della stessa Arma o Corpo.

Art. 126.

(Art. 93 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 13 legge 10 luglio 1930, n. 957).

La permanenza minima nel grado, necessaria agli ufficiali in congedo delle varie Armi, per conseguire l'avanzamento al grado superiore è:

di 3 anni, nel grado di sottotenente;

di 6 anni, nel grado di tenente;

di 8 anni, nel grado di capitano;

di 4 anni, nei gradi superiori, sino a quello di colonnello incluso.

Tali limiti sono aumentati di un anno per gli ufficiali dei Corpi e servizi.

Fanno eccezione gli ufficiali in congedo di cui all'articolo 141 del presente Testo unico pei quali non è stabilito limite minimo di permanenza nel grado.

Art. 127.

(Art. 7 legge 10 luglio 1930, n. 957).

Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva possono essere promossi ad anzianità od a scelta, colle stesse norme in vigore per gli ufficiali in servizio permanente effettivo, senza assegnazione di punti e senza essere assoggettati ad esperimenti, al grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono, per almeno un anno, nel servizio permanente.

Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio o abbiano preso parte alla guerra per la indipendenza d'Italia, o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare, potranno ottenere due promozioni.

Art. 128.

(Art. 8 legge 10 luglio 1930, n. 957).

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi:

a) fino al grado di capitano se appartenenti ai vari Corpi e servizi;

b) fino al grado di maggiore se appartenenti alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi i servizi tecnici) o al Corpo sanitario quali ufficiali medici;

c) fino al grado di tenente colonnello se appartenenti alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi i servizi tecnici) qualora abbiano comandato un reparto col grado di maggiore in zona d'operazioni, oppure abbiano ottenuto in guerra due ricompense al valor militare, o una ricompensa al valor militare e riportato una o più ferite.

Possono pure essere promossi fino al grado di tenente colonnello gli ufficiali medici i quali abbiano prestato servizio in zona d'operazioni col grado di maggiore medico.

Art. 129.

(Art. 9 legge 10 luglio 1930, n. 957).

L'avanzamento degli ufficiali di complemento ha luogo:

a) a scelta, e previa partecipazione ad un periodo di esercitazioni obbligatorio per gli ufficiali delle varie armi (esclusi i servizi tecnici) che sono assegnati alle unità di prima linea;

b) ad anzianità ed esclusivamente per titoli per gli ufficiali delle varie armi (compresi i servizi tecnici) che sono assegnati alle unità ausiliarie e a quelle territoriali;

c) a scelta, per titoli, per gli ufficiali di complemento appartenenti ai Corpi sanitario, veterinario, di commissariato, sussistenza, amministrazione.

Art. 130.

(Art. 10 legge 10 luglio 1930, n. 957).

Entro il primo trimestre di ogni anno, il Ministro della guerra fissa per ogni ruolo delle varie armi e corpi cui appartengono gli ufficiali in congedo:

a) i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali da prendere in esame nell'anno in corso agli effetti dell'avanzamento a scelta o ad anzianità.

Per quelli di complemento che sono assegnati alle unità di prima linea, oltre all'anzianità, fissa i limiti di età e il periodo di tempo nel quale devono essere richiamati per le esercitazioni prescritte dagli articoli del presente testo unico 142 e 143;

b) i limiti di anzianità e di età per quegli ufficiali che, pur non essendo ancora da prendere in esame per l'avanzamento, possono volontariamente chiedere d'essere richiamati per le esercitazioni, ai fini del citato articolo 142.

Art. 131.

(Art. 36 legge 10 luglio 1930, n. 957).

Non può essere preso in esame ai fini dell'avanzamento nè promosso al grado superiore l'ufficiale delle categorie in congedo che sia sospeso dal grado o a carico del quale sia stato iniziato procedimento penale o sia stata ordinata la convocazione di un consiglio di disciplina.

Ove però l'esito del giudizio dovesse essere favorevole, l'ufficiale, previo giudizio delle competenti autorità, se non ancora giudicato o in base a nuovo giudizio delle autorità stesse, se già giudicato, viene promosso, se idoneo, e a lui è assegnata la data e la sede di anzianità che avrebbe conseguito qualora la promozione non fosse stata sospesa.

Art. 132.

(Art. 96 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 39 legge 10 luglio 1930, n. 957, e R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1477).

La Commissione centrale chiamata a giudicare gli ufficiali in congedo per la promozione dei generali è la stessa

che è stabilita per gli ufficiali in servizio permanente effettivo.

Per giudicare dell'idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e colonnelli delle categorie in congedo, la Commissione centrale di avanzamento è sostituita, ad ogni effetto, da una Commissione speciale, la quale si compone: di un ufficiale generale presidente e di altri quattro ufficiali generali, membri, dei quali uno scelto fra quelli in aspettativa per riduzione di quadri di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600.

Tale Commissione è nominata al principio di ogni anno con decreto ministeriale e valgono anche per essa le norme di cui agli articoli 13, 15, 16 e 17 del presente testo unico.

Art. 133.

Per la pronuncia delle idoneità o meno all'avanzamento sia a scelta sia ad anzianità e per le modalità relative, sia da parte delle autorità singole, sia da parte della Commissione centrale o della Commissione speciale, si applicano gli articoli 9, 11 e 12 del presente testo unico.

I giudizi di avanzamento sono pronunciati dalle autorità gerarchiche, determinate dal regolamento, nei modi e con le formalità specificate nel regolamento stesso.

Art. 134.

(Art. 31 legge 10 luglio 1930, n. 957).

Le autorità chiamate a pronunziarsi in merito all'avanzamento degli ufficiali in congedo debbono, in base alle note personali, ai risultati dei corsi e periodi di esercitazione di cui all'articolo 142 del presente testo unico e ai titoli di cui ai successivi articoli 146 e 152, esaminare anzitutto se l'ufficiale può essere ritenuto idoneo a disimpegnare bene le funzioni del proprio grado, dopo di che lo prenderanno in esame nei riguardi dell'avanzamento.

Di quanto precede dovrà essere fatto cenno nel giudizio in merito all'avanzamento.

Art. 135.

(Art. 32 legge 10 luglio 1930, n. 957).

Quando, eccezionalmente, le autorità competenti a pronunziarsi in merito all'avanzamento ritengano di dover esprimere giudizio sospensivo, le ragioni che abbiano potuto indurre a tale provvedimento debbono essere chiaramente specificate.

Art. 136.

(Art. 33 legge 10 luglio 1930, n. 957).

Contro le decisioni delle competenti autorità, in merito all'avanzamento a scelta o ad anzianità degli ufficiali di complemento, non è ammesso ricorso alcuno.

Art. 137.

(Art. 34 legge 10 luglio 1930, n. 957).

Quando un ufficiale è giudicato idoneo all'avanzamento, viene inscritto nel rispettivo quadro di avanzamento ad anzianità od a scelta.

Art. 138.

(Art. 35 legge 10 luglio 1930, n. 957).

Il Ministro della guerra ha facoltà di sospendere la promozione di ufficiali inscritti sul quadro di avanzamento quando siano intervenuti fatti nuovi posteriormente ai giudizi che condussero alla iscrizione degli ufficiali stessi nel quadro.

Gli ufficiali che vengono a trovarsi in tali condizioni, qualora non sia preso a loro riguardo alcun diverso provvedimento di Stato, dovranno essere riesaminati, entro sei mesi, agli effetti dell'avanzamento.

Art. 139.

(Art. 37 legge 10 luglio 1930, n. 957).

Quando un ufficiale inscritto sul quadro di avanzamento, a parere delle autorità dalle quali dipende, viene a perdere per motivi fisici, intellettuali, morali o per motivi di qualsiasi altra specie, la idoneità all'avanzamento, le autorità in precedenza accennate debbono inoltrare apposita proposta affinchè egli venga tolto dal quadro d'avanzamento.

Art. 140.

(Art. 38 legge 10 luglio 1930, n. 957).

All'ufficiale che viene inscritto sul quadro di avanzamento a scelta o ad anzianità, nonchè agli ufficiali dichiarati non idonei o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 138 e 139 è data conoscenza dei giudizi che li riguardano con le modalità stabilite dal regolamento.

All'ufficiale dichiarato non idoneo, o tolto dal quadro, è data anche conoscenza della motivazione della non idoneità o della cancellazione, qualora lo richieda.

Agli ufficiali di riserva viene data comunicazione del giudizio di non idoneità solamente a loro richiesta.

Art. 141.

(Art. 43 legge 10 luglio 1930, n. 957).

Per gli ufficiali delle categorie in congedo del Regio esercito, che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione, il giudizio di avanzamento è unico ed è devoluto esclusivamente al Capo del Governo. Tale giudizio tiene luogo anche del parere di Commissioni o Consigli speciali prescritti dalla legge.

Il giudizio predetto può essere pronunziato anche se l'ufficiale non sia compreso nei limiti di anzianità annualmente stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, purchè abbia conseguito speciali ricompense in guerra e si sia segnalato per eminenti servizi resi allo Stato.

Art. 142.

(Art. 14 legge 10 luglio 1930, n. 957).

1. — Per essere preso in esame nei riguardi dell'avanzamento, l'ufficiale di complemento da assegnare alle unità di prima linea deve aver frequentato con esito favorevole i corsi d'istruzione annualmente istituiti dal Ministero della guerra e aver preso parte con buoni risultati ai periodi di esercitazioni in appresso prescritti per ciascun grado, arma e specialità, e cioè:

se sottotenente: aver frequentato con esito favorevole almeno uno dei corsi d'istruzione anzidetti, nei tre anni precedenti al giudizio di cui sopra, e aver preso parte con buoni risultati ad un periodo di esercitazioni, ivi compreso il servizio di prima nomina;

se tenente: aver frequentato con esito favorevole, due dei suddetti corsi d'istruzione nel periodo di permanenza nel grado, e aver riportato giudizio favorevole alla promozione alla fine di un apposito periodo di esercitazioni;

se capitano: aver frequentato con esito favorevole due dei corsi d'istruzione anzidetti nel periodo di permanenza nel grado e aver riportato giudizio favorevole alla promozione alla fine di un apposito periodo di esercitazioni.

2. — I maggiori per essere presi in esame per la promozione a tenente colonnello non hanno l'obbligo di aver frequentato i corsi d'istruzione predetti o preso parte a periodi di esercitazioni. È però in facoltà del Ministro per la guerra di chiamarli, prima della promozione, a frequentare un corso informativo.

La chiamata in servizio pei periodi di esercitazione, o pel corso informativo di cui ai precedenti capoversi, viene fatta con determinazione ministeriale.

Art. 143.

(Art. 15 legge 10 luglio 1930, n. 957).

La durata minima del periodo di esercitazioni è:

a) di 15 giorni pei sottotenenti;

b) di 20 giorni pei tenenti;

c) di 30 giorni pei capitani;

che abbiano frequentato i corsi d'istruzione prescritti dall'art. 142.

Per gli ufficiali che non hanno la possibilità di prender parte ai corsi d'istruzione il periodo di esercitazioni è aumentato di 10 giorni. Essi possono essere chiamati in servizio in anticipo di altrettanti giorni prima dell'inizio del periodo di esercitazioni, o trattenuti di altrettanti dopo il termine di esso.

Art. 144.

(Art. 16 legge 10 luglio 1930, n. 957).

Le modalità relative alle ammissioni ai corsi d'istruzione ed informativi, ai periodi di esercitazioni, al loro svolgimento, alla frequenza, ai giudizi relativi, saranno stabilite dal Ministro per la guerra.

Art. 145.

(Art. 17 legge 10 luglio 1930, n. 957).

Per poter conseguire la promozione a scelta al grado superiore occorre:

a) aver seguito con esito favorevole i corsi d'istruzione prescritti dall'art. 142 per la durata stabilita dall'art. 143 del presente Testo unico;

b) aver ottenuto, pei gradi pei quali è prescritto, giudizio favorevole alla promozione al termine dei periodi di esercitazioni di cui al citato art. 143;

c) riportare i giudizi favorevoli dalle autorità competenti.

Art. 146.

(Art. 18 legge 10 luglio 1930, n. 957).

Per l'avanzamento a scelta al grado superiore costituiscono titoli, dei quali sarà tenuto conto insieme con i risultati conseguiti nei corsi e nei periodi di esercitazione di cui agli articoli 142 e 143 del presente Testo unico:

1° l'aver prestato lodevole servizio come ufficiali in servizio permanente effettivo;

2° l'aver prestato, durante la guerra, almeno un anno di lodevole effettivo servizio presso reparti o comandi dell'Esercito operante;

3° l'aver prestato lodevolmente tale servizio, anche per un tempo inferiore, quando l'allontanamento dalla fronte sia stato determinato da ferita o infermità riportata comunque in servizio od a causa di servizio, oppure aver ottenuto, per fatti di guerra, ricompense al valor militare non inferiori alla croce di guerra al valor militare;

4° l'aver seguito con esito favorevole uno dei corsi pratici sul servizio di stato maggiore istituiti durante la guerra;

5° l'aver prestato lodevole servizio militare nelle colonie per almeno sei mesi, riportando buone classifiche e rapporti;

6° l'aver prestato lodevole servizio in reparti delle altre forze armate, riportando rapporti favorevoli.

Art. 147.

(Art. 19 legge 10 luglio 1930, n. 957).

L'ufficiale di complemento delle varie Armi assegnato alle unità di prima linea, che non venga ritenuto meritevole della scelta una prima volta, può essere preso in esame una seconda volta solo entro due anni dalla prima esclusione.

È in facoltà del Ministro della guerra di richiamare gli ufficiali che si siano venuti a trovare in tale condizione perchè partecipino ad un altro periodo di esercitazioni e siano nuovamente giudicati secondo il disposto dagli articoli 142 e 145 del presente testo unico.

L'ufficiale di complemento delle varie armi da assegnare alle unità di prima linea e che risulti non idoneo all'avanzamento continua ad essere assegnato alle unità stesse e potrà essere utilizzato nelle unità ausiliarie e territoriali solamente quando avrà raggiunto il limite d'età stabilito per il passaggio nelle anzidette unità pel grado superiore. Rimane salva la facoltà del Ministero della guerra di impiegare, ove necessario, nelle unità di prima linea ed in quelle ausiliarie anche ufficiali che potrebbero essere assegnati rispettivamente alle unità ausiliarie e a quelle territoriali, o viceversa.

Tale previsione di impiego però non ha alcun effetto nei riguardi delle prove alle quali devono essere sottoposti, per l'avanzamento, gli ufficiali appartenenti alle unità di prima linea secondo le norme di cui al presente testo unico.

Art. 148.

(Art. 20 legge 10 luglio 1930, n. 957).

L'ufficiale di complemento delle varie armi, compresi i servizi tecnici, assegnato per età alle unità ausiliarie e territoriali, è preso in esame nei riguardi dell'avanzamento, quando occorre, nei limiti di anzianità stabiliti dal Ministro della guerra, come è detto all'art. 130 del presente testo unico.

Art. 149.

(Art. 21 legge 10 luglio 1930, n. 957).

L'avanzamento ad anzianità per gli ufficiali delle varie armi (compresi i servizi tecnici) assegnati alle unità ausiliarie e territoriali e per quelli dei corpi e servizi ha luogo senza speciali esperimenti.

Art. 150.

(Art. 23 legge 10 luglio 1930, n. 957).

L'ufficiale di complemento dei Corpi sanitario, veterinario, commissariato, sussistenza, amministrazione, è preso in esame nei riguardi dell'avanzamento, quando occorre, nei limiti di anzianità stabiliti dal Ministro per la guerra, come è detto dall'art. 130 del presente testo unico.

Art. 151.

(Art. 24 legge 10 luglio 1930, n. 957).

L'avanzamento degli ufficiali di complemento dei corpi sanitario, veterinario, commissariato, sussistenza, amministrazione ha luogo a scelta per titoli.

Art. 152.

(Art. 25 legge 10 luglio 1930, n. 957).

Per gli ufficiali di complemento dei corpi sanitario, veterinario, commissariato, sussistenza, amministrazione costituiscono titoli per l'avanzamento a scelta:

1° l'aver prestato lodevole servizio come ufficiali in servizio permanente effettivo;

2° l'aver prestato, durante la guerra, almeno un anno di effettivo lodevole servizio presso comandi, reparti, o servizi dell'Esercito operante;

3° l'aver prestato lodevolmente tale servizio, anche per un tempo inferiore, quando l'allontanamento dalla fronte sia stato determinato da ferita o infermità riportata comunque in servizio od a causa di servizio ed aver ottenuto, per fatti di guerra, ricompense al valor militare di grado non inferiore alla croce di guerra al valor militare;

4° l'aver prestato lodevole servizio nelle Colonie, per almeno sei mesi, riportando classifiche non inferiori al buono con punti tre;

5° l'aver prestato lodevole servizio presso altre forze armate, riportando rapporti favorevoli;

6° l'essere in possesso di titoli accademici superiori a quelli richiesti per la nomina ad ufficiale di complemento ed in particolar modo:

a) libera docenza in una branca di scienza che abbia attinenza con il Corpo al quale l'ufficiale appartiene;

b) altri titoli accademici riferentisi alle scienze suddette;

c) pubblicazioni scientifiche, da valutarsi tenuto conto dell'affinità dell'argomento trattato con il Corpo al quale l'ufficiale appartiene.

Art. 153.

Il grado di generale di corpo d'armata e quello di generale di divisione e gradi corrispondenti, in ausiliaria e nella riserva sono conferiti con decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra, sentito il Consiglio dei Ministri ed osservata la seguente procedura.

Il Ministro della guerra, dopo aver fissato i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali generali da prendere in esame nell'anno in corso, promuove dalla Commissione Centrale d'avanzamento la designazione di un numero massimo di promovibili per ogni grado e posizione, da stabilirsi in relazione ai bisogni delle efficienze dei ruoli.

Dall'esame per tale designazione sono esclusi coloro che a norma dell'art. 127 del presente testo unico non possono conseguire un ulteriore avanzamento; coloro che nell'attuale posizione siano stati definitivamente esclusi dall'avanzamento in base alle norme prima in vigore ed infine coloro i quali, già presi in esame due anni, non siano stati designati per l'avanzamento stesso.

La Commissione centrale segnalerà al Ministro, nel numero richiesto, quei generali che a suo giudizio e indipendentemente dall'anzianità, posseggono tra gli esaminati la maggiore attitudine a ricoprire il grado superiore. Nel procedere a tale designazione la commissione predetta dovrà tener conto di tutti gli elementi di valutazione di cui dispone e basarsi sulle doti di capacità, di comando e di prestigio di ciascun candidato.

La designazione sarà effettuata seguendo l'ordine di anzianità degli esaminati e servirà di norma al Ministro della guerra per le sue proposte.

Per gli avanzamenti di cui trattasi non si compilano quadri di avanzamento e non sono applicabili gli articoli 133, 137, 140 e 155 del presente Testo unico.

Art. 154.

Gli ufficiali generali in ausiliaria e di riserva possono essere promossi, in deroga al disposto dell'art. 125 del presente testo unico, quando sia promosso un pari grado in servizio effettivo permanente, meno anziano, ai sensi dei precedenti articoli 74, 75, 76, 77, 78 e ne assumono l'anzianità.

Essi non possono però conseguire gradi superiori a quelli massimi stabiliti dalla legge di ordinamento del Regio esercito per la propria arma o specialità o per il proprio corpo.

Art. 155.

(Art. 27 legge 10 luglio 1930, n. 957).

Gli ufficiali in congedo sono esclusi definitivamente dall'avanzamento:

se furono dichiarati per due volte, anche non consecutive, non idonei;

se una volta furono dichiarati non idonei ed una volta cancellati dai quadri di avanzamento;

se per due volte furono cancellati dai detti quadri.

Capo XIII.

Delle disposizioni relative al tempo di guerra.

Art. 156.

(Legge 11 marzo 1926, n. 398).

Per tempo di guerra, agli effetti delle disposizioni che seguono, devesi intendere quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di guerra in tutto od in parte del territorio dello Stato e delle sue colonie e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.

Art. 157.

In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi di tutte le armi, corpi e servizi dell'esercito, promozioni straordinarie per merito di guerra debitamente accertato.

Art. 158.

In tempo di guerra:

a) le promozioni ad anzianità possono aver luogo senza sottoporre gli ufficiali agli esami di idoneità di cui all'articolo 3;

b) le promozioni a scelta, per le quali il predetto articolo stabilisce esperimenti obbligatori, possono aver luogo senza sottoporvi gli ufficiali;

c) gli esami a scelta facoltativi, di cui al detto articolo, possono essere sospesi.

Art. 159.

Non si può far luogo a promozioni per merito di guerra quando l'ufficiale da promuovere non si sia trovato in territorio dichiarato in stato di guerra, per ragioni del suo grado ed ufficio.

Art. 160.

Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio per ragioni di guerra, si applicano interamente, durante il tempo di guerra, le norme stabilite dal presente Testo unico per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente.

Art. 161.

Con disposizioni speciali da emanarsi con Regio decreto, saranno stabilite, in tempo di guerra, secondo che le circostanze contingenti potranno richiedere, norme particolari anche in temporanea deroga al presente Testo Unico, salvi però i principi fondamentali ai quali esso è stato informato.

Art. 162.

(Art. 1 R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326).

Agli ufficiali che partecipano ad operazioni militari importanti nelle Colonie sono applicabili le disposizioni degli articoli 157, 159 e 160 del presente Testo Unico.

Art. 163.

(Art. 2, parte, R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326).

Le proposte di avanzamento ai gradi di ufficiale del Regio esercito, ai sensi del precedente articolo, debbono pervenire al Ministero della guerra, per il tramite di quello delle colonie, annotate da tutte le autorità gerarchiche militari e dal Governatore.

Sulla proposta decide definitivamente e con giudizio insindacabile il Ministro della guerra, sentito, per le sole promozioni ai gradi di ufficiale fino a quello di maggiore, il parere di una apposita commissione da nominarsi con decreto reale su proposta del Ministro stesso e per le promozioni ai gradi superiori il parere della Commissione centrale d'avanzamento.

PARTE III.

Capo XIV.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 164.

(Art. 22 legge 17 aprile 1930, n. 480).

a) Il riassorbimento delle eccedenze prodotte nei capitani e nei maggiori dell'arma di fanteria dal R. decreto-legge n. 2532 dell'8 novembre 1928, sarà regolato dal Ministro della guerra a cominciare da quando saranno stati promossi ai gradi superiori rispettivamente i capitani reclutati nel 1915 e 1916 e i tenenti reclutati in base alla circolare 654 del giornale militare 1920 che non abbiano successivamente — in conseguenza dell'applicazione dell'art. 12 della legge 11 marzo 1926, n. 397 — preso posto nel ruolo d'anzianità dopo l'ultimo dei capitani o dei tenenti di cui sopra.

Il riassorbimento sarà fatto effettuando le promozioni da capitano a maggiore e da tenente a capitano nella misura di tre quarti del numero delle vacanze che si produrranno negli anzidetti gradi.

Il riassorbimento delle eccedenze, per l'arma di cavalleria, previsto dal R. decreto-legge n. 2532 dell'8 novembre 1928, sarà effettuato, come era stabilito, a cominciare dal 1° gennaio 1931.

Fino a quando non sarà completato il riassorbimento delle anzidette eccedenze sarà lasciato scoperto il corrispondente numero di posti di ufficiali subalterni complessivamente fra le varie armi e corpi.

b) I posti resisi vacanti in seguito al collocamento in ausiliaria dei maggiori e dei capitani di fanteria e cavalleria in base al Capo V della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, ed al trasferimento nei commissari di leva in base al Capo VI della citata legge non saranno disponibili per il reclutamento di ufficiali subalterni e saranno destinati al riassorbimento degli ufficiali promossi in soprannumero in base al Regio decreto-legge n. 2532 dell'8 novembre 1928.

Qualora al termine del periodo di 5 anni previsto dall'articolo 44 della citata legge n. 1626 il riassorbimento di cui al precedente comma non fosse ultimato, il riassorbimento stesso verrà effettuato con le norme della lettera *a)* del presente articolo e del Capo VI della legge 20 dicembre 1932, n. 1626.

Art. 165.

(Art. 23 legge 17 aprile 1930, n. 480).

È abrogata la facoltà fatta al Ministro della guerra di trattenere in servizio i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi quelli del servizio tecnico di artiglieria e degli specialisti del genio) dichiarati non idonei definitivamente all'avanzamento.

Art. 166.

(Art. 124 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 2 R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537, che ne sostituisce l'ultimo comma - Art. 125 legge 11 marzo 1926, n. 398).

Agli ufficiali che frequentano attualmente la scuola di guerra ed a quelli che la frequenteranno successivamente, sino a quando non usciranno dalla scuola stessa coloro che vi saranno ammessi col grado di tenente, sarà concesso alla data in cui acquisteranno il diritto alla scelta:

1° se capitani: un vantaggio — con spostamento di posti sul ruolo — considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un quindicesimo dell'organico del rispettivo grado, sulla base del nuovo ordinamento, vantaggio che sarà aumentato dell'otto per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni ufficiale, a qualunque arma appartenga.

Se nel calcolare detto spostamento si dovrà passare dal ruolo dei capitani a quello dei maggiori, l'aliquota ancora da concedere sarà ridotta di un quinto;

2° se maggiori: un vantaggio — con spostamento di posti sul ruolo — considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un decimo dell'organico del rispettivo grado, sulla base del nuovo ordinamento, vantaggio che sarà aumentato del 6 per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni ufficiale a qualunque arma appartenga. Se nel calcolare detto spostamento si dovrà passare dal ruolo dei maggiori a quello dei tenenti colonnelli non sarà effettuata riduzione alcuna;

3° se tenenti colonnelli: un vantaggio — con spostamento di posti sul ruolo — considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un quarantesimo dell'organico del rispettivo grado, sulla base del nuovo ordinamento, vantaggio che sarà aumentato dell'uno per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni ufficiale a qualunque arma appartenga.

Se nel concedere detto spostamento si dovesse passare nel ruolo dei colonnelli, l'ufficiale sarà arrestato alla testa del ruolo dei tenenti colonnelli, senza diritto ad ulteriore vantaggio al momento della promozione. Agli ufficiali di cui ai

commi 1°, 2° e 3° del presente articolo che otterranno il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore:

a) se capitani, sarà concessa la promozione non appena entrino nel primo trentesimo del rispettivo ruolo;

b) se maggiori, sarà concessa la promozione in applicazione dell'art. 89 del presente testo unico;

c) se tenenti colonnelli, non avranno alcun vantaggio per il conseguito trasferimento nel Corpo.

Qualora nel calcolare i vantaggi di cui al presente articolo, si debbano spostare due o più ufficiali che si seguono immediatamente, in modo che a spostamento effettuato continuerebbero a formare gruppo compatto, sarà concesso il vantaggio totale solamente al più anziano e gli altri lo seguiranno intervallati di tre posti ciascuno.

Art. 167.

(Articoli 6 e 7 R. decreto 14 novembre 1929, n. 2048).

Le deficienze nell'organico dei capitani di stato maggiore possono essere compensate, fino a quando non sarà completo il numero dei capitani, con maggiori o tenenti colonnelli di stato maggiore.

Gli ufficiali che compiranno ancora la scuola di guerra col grado di maggiore o di tenente colonnello potranno essere esaminati nei riguardi della idoneità al servizio di stato maggiore con le stesse norme stabilite per il reclutamento dei capitani di stato maggiore.

Essi potranno essere successivamente presi in esame per il trasferimento nel Corpo di stato maggiore.

Art. 168.

Sulle questioni che dovessero eventualmente sorgere in relazione alla sistemazione degli ufficiali di cui alle presenti disposizioni transitorie, deciderà definitivamente il Ministro della guerra.

Art. 169.

(Art. 2 R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 537 - Supplemento al n. 1 G. M. 1926, nella parte in cui aggiunge l'art. 116-*quater* alla legge 11 marzo 1926, n. 398).

Agli esami prescritti dall'art. 38 del presente testo unico debbono essere sottoposti anche tutti i tenenti del corpo di amministrazione, reclutati in base al R. decreto 19 aprile 1923, n. 910 e le relative promozioni saranno effettuate nel limite dei posti che risulteranno vacanti.

Art. 170.

(Art. 11, parte, R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121).

Quando uno degli ufficiali del soppresso ruolo tecnico di artiglieria trasferiti nei ruoli dei generali o dell'arma di artiglieria non venisse a conseguire la promozione per mancanza di vacanza utile al suo avanzamento prima del raggiungimento dei limiti di età assegnati al grado per le armi combattenti, sarà trattenuto in servizio col grado medesimo fino al raggiungimento dei maggiori limiti di età che erano stabiliti pel soppresso ruolo tecnico di artiglieria e sarà pel maggior tempo considerato in soprannumero, senza però poter aspirare all'avanzamento finchè rimanga in tale posizione. Le vacanze che ne conseguono nei gradi di subalterno non possono essere ricoperte finchè gli ufficiali predetti non cessino dal servizio.

Art. 171.

(Art. 14, parte, R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121).

Pei capitani provenienti dal concorso indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 1925, in base ai Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2182, ed assegnati al servizio tecnico di artiglieria l'approvazione agli esami finali del corso superiore tecnico costituirà titolo per l'avanzamento a scelta al grado superiore a termine dell'articolo 97 del presente T. U.

Art. 172.

(Art. 1 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

I capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — nominati sottotenenti e tenenti in S. P. E. nell'anno 1916 ed in anni precedenti — possono concorrere all'avanzamento:

a) anticipato per esami, di cui al seguente art. 173;

b) a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V del presente T. U.;

c) a scelta per aver ultimato, con esito favorevole, i corsi della scuola di guerra;

d) a scelta per aver ultimato, con esito favorevole, i corsi della scuola di guerra e per aver ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore.

Gli anzidetti capitani, per concorrere agli avanzamenti di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* debbono aver partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed aver tenuto lodevolmente, durante detto periodo, in territorio di operazioni, col grado di ufficiale, il comando di plotone o di compagnia, o di reparti corrispondenti per almeno tre mesi. Inoltre essi debbono aver comandato complessivamente per almeno due anni ed in modo lodevole, il reparto corrispondente al grado di capitano.

Art. 173.

(Art. 2 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

L'avanzamento anticipato per esami, di cui al comma *a)* del precedente articolo, viene concesso ai capitani che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo citato, superino le prove da stabilirsi con decreto Reale.

A tali prove i capitani predetti possono partecipare per due volte.

Art. 174.

(Art. 3 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

Non concorrono all'avanzamento di cui al precedente art. 172 i capitani appartenenti al ruolo *M* ed al ruolo capitani consegnatari.

Le presenti disposizioni non si applicano ai capitani del servizio tecnico di artiglieria, degli specialisti del genio, del servizio tecnico automobilistico, dei depositi allevamento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni.

Art. 175.

(Art. 4 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

Fino alla concorrenza di tre quarti, i posti vacanti nel grado di maggiore, nei ruoli delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio sono devoluti agli avanzamenti dei capitani che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente art. 172 e che abbiano i requisiti previsti dal presente Capo.

Art. 176.

(Art. 5 legge 20 dicembre 1926, n. 1626).

I capitani in possesso dei requisiti richiesti dal presente Capo sono promossi, nei limiti fissati nel precedente art. 175, in ciascun anno, in ordine di anzianità, non appena entrino:

nel primo sesto del rispettivo ruolo, se dichiarati idonei all'avanzamento anticipato per esami di cui al comma *a*) del precedente art. 172;

nel primo quinto del rispettivo ruolo, se dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V del presente Testo Unico;

nel primo quarto del rispettivo ruolo, se abbiano ultimato con esito favorevole i corsi della scuola di guerra;

nel primo terzo del rispettivo ruolo, se abbiano ultimato con esito favorevole i corsi della scuola di guerra ed ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore.

Coloro che risultino, al termine dell'anno, in eccedenza sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superati gli esperimenti od i corsi negli anni successivi.

Non è ammesso il cumulo dei vantaggi previsti dai precedenti comma del presente articolo.

Art. 177.

(Art. 6 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

Nel computo da effettuarsi, in applicazione del precedente art. 176 del presente Testo Unico, per i capitani che abbiano già ottenuto spostamenti nel ruolo in base alla legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, per aver superato i corsi della scuola di guerra o per essere stati trasferiti nel corpo di stato maggiore, saranno dedotti dal numero dei posti che l'ufficiale dovrebbe guadagnare in applicazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo, tanti posti quanti sono gli ufficiali che precedevano il promovendo all'atto dello spostamento nel ruolo sopra ricordato e che ora lo seguono nel ruolo stesso.

Art. 178.

(Art. 7 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

Nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Capo nessun capitano potrà oltrepassare un altro della rispettiva arma già più anziano che abbia, negli anni antecedenti, compiuto con successo la scuola di guerra e conseguito, per uguali titoli, i relativi vantaggi in base alle disposizioni degli articoli 119, 121 e 124 della legge 11 marzo 1926, n. 398.

Analogamente nessun capitano, che abbia conseguito il diritto all'avanzamento anticipato per esami od all'avanzamento a scelta per esami facoltativi potrà oltrepassare altro ufficiale della rispettiva arma, già più anziano e che abbia superato i corsi della scuola di guerra o conseguito il trasferimento nel corpo di stato maggiore.

Art. 179.

(Art. 8 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

I capitani che, in possesso dei requisiti richiesti dal precedente art. 172, abbiano già titolo per ottenere l'avanzamento a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V del presente Testo Unico, godono dalla data di applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626 (12 gennaio 1933) dei vantaggi fissati dal precedente art. 176.

Art. 180.

(Art. 9 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

I capitani, che avendo partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 siano stati nominati ufficiali in S. P. E. dopo il 1916, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra o che per qualsiasi altra causa, precedano nel ruolo della rispettiva arma, pari grado che non abbiano avuto rallentamento di carriera per nessuna ragione e che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in S. P. E. nel 1916 od in anni precedenti, possono conseguire l'avanzamento a scelta con le norme fissate dal presente capo e se in possesso degli altri requisiti richiesti dal precedente articolo 172.

Art. 181.

(Art. 10 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

I tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — che non appartengono al ruolo M od ai depositi cavalli stalloni — nominati sottotenenti o tenenti in S. P. E. nell'anno 1921 od in anni precedenti possono concorrere all'avanzamento:

a) anticipato per esami di cui al seguente art. 182;

b) a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V del presente Testo Unico.

Gli anzidetti tenenti per concorrere agli avanzamenti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) debbono aver partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed aver tenuto lodevolmente durante detto periodo in territorio di operazioni col grado di ufficiale il comando di plotone, o di reparto corrispondente, per almeno tre mesi. Inoltre essi debbono aver comandato complessivamente, per almeno due anni ed in modo lodevole, il reparto corrispondente al proprio grado.

Art. 182.

(Art. 11 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

L'avanzamento anticipato per esami è concesso ai tenenti che trovandosi nelle condizioni previste dal precedente articolo 181 superino le prove da stabilirsi con decreto Reale.

A tali prove i tenenti predetti possono partecipare per due volte.

Art. 183.

(Art. 12 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

Fino alla concorrenza di tre quarti, i posti vacanti nel grado di capitano nei ruoli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono devoluti agli avanzamenti dei tenenti che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente art. 181 e che abbiano i requisiti previsti dall'articolo stesso.

Art. 184.

(Art. 13 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

I tenenti in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 181 sono promossi, nei limiti fissati dal precedente art. 183 in ciascun anno in ordine di anzianità, non appena entrino:

a) nel primo nono del rispettivo ruolo se dichiarati idonei all'avanzamento anticipato per esami di cui al precedente art. 182;

b) nel primo ottavo del rispettivo ruolo se dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami facoltativi previsti dal capo V del presente Testo Unico.

Coloro che risultino, al termine dell'anno, in eccedenza, sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esami negli anni successivi.

Non è ammesso il cumulo dei vantaggi previsti dal presente articolo.

Art. 185.

(Art. 14 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

I tenenti, che in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 181, abbiano già titolo per ottenere l'avanzamento a scelta per aver superato i relativi esami previsti dal capo V del presente T. U., godono, dalla data di applicazione della presente legge, dei vantaggi di carriera fissati dal precedente art. 184, lettera *b*).

Art. 186.

(Art. 15 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

I tenenti nominati ufficiali in S.P.E. dopo l'anno 1921, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra o per altra causa precedano nel ruolo della rispettiva arma pari grado che non ebbero rallentamento di carriera per nessuna ragione e che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in S.P.E. nel 1921 od in anni precedenti, possono conseguire l'avanzamento a scelta con le norme fissate dagli articoli 181, 182, 183, 184, 185 e se in possesso dei requisiti richiesti dal precedente art. 181.

Art. 187.

(Art. 16 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

I tenenti in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 181, che abbiano frequentato la scuola di guerra, possono concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato od a quelli per l'avanzamento a scelta previsti al capo V del presente Testo Unico, ed ottenere — se idonei — i relativi vantaggi di carriera, salvo a conseguire i vantaggi previsti dagli articoli 58 ed 87 del presente Testo Unico, quando, avendo raggiunto il grado di capitano si trovino nelle condizioni prescritte dagli articoli citati.

Art. 188.

(Modificazioni alla legge 17 aprile 1930, n. 480 - art. 19 della legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

In deroga alle disposizioni contenute nell'art. 109 del presente Testo Unico, gli ufficiali del ruolo M. sino al 1° gennaio 1936 concorrono a coprire le vacanze del grado superiore, nel proprio ruolo nella proporzione di un terzo.

Gli altri due terzi saranno devoluti al trasferimento a domanda come è detto all'articolo 109 del presente testo unico.

Dopo tale data gli ufficiali del ruolo M concorreranno a coprire le vacanze del grado superiore nel proprio ruolo nella proporzione di due terzi e l'altro terzo sarà devoluto al trasferimento a domanda nel ruolo stesso.

Art. 189.

(Articoli 30 e 37 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

Gli ufficiali del ruolo consegnatari hanno la carriera limitata al grado di capitano.

Gli anzidetti ufficiali, dopo la cessazione dal servizio permanente possono, se giudicati idonei nelle forme stabilite per gli ufficiali in congedo, essere promossi al grado superiore nella posizione di congedo che loro compete.

La promozione non può, però, aver luogo se prima non siano stati promossi nella stessa posizione di congedo tutti gli ufficiali idonei delle quattro armi, che avevano pari anzianità a quella dell'ufficiale del « ruolo consegnatari » nel momento in cui questi fu ammesso nel ruolo stesso.

Art. 190.

(Art. 58 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

Gli organici dei maggiori e dei tenenti colonnelli in S.P.E. dell'arma dei carabinieri Reali fissati dal R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, e successive modificazioni sono stabiliti nel modo seguente:

Tenenti colonnelli	67
Maggiori	90

Per raggiungere gradualmente tali organici il Ministero della guerra, considerate le vacanze rispetto agli organici stabiliti dall'anzidetto R. decreto-legge e successive modificazioni, procederà alle promozioni al grado di tenente colonnello per non oltre un quinto delle vacanze stesse.

Alle conseguenti promozioni nei gradi inferiori saranno invece devolute tutte le vacanze come sopra considerate nel grado di tenente colonnello, fino a raggiungere gli organici stabiliti dal presente articolo.

Art. 191.

(Art. 59 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

Gli organici dei sottotenenti, dei tenenti e dei capitani in S.P.E. dei carabinieri Reali stabiliti dal R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, e successive modificazioni, sono modificati nel modo seguente:

Capitani	354
Tenenti e Sottotenenti	500

Gli organici predetti verranno raggiunti:

a) nel grado di capitano, con la promozione del numero necessario di tenenti, da effettuarsi entro il primo semestre successivo alla data di entrata in vigore della legge 20 dicembre 1932, n. 1626 (12 gennaio 1933).

Le vacanze che si produrranno nel grado di tenente, in conseguenza di tali promozioni, saranno impiegate per riassorbire altrettante eccedenze esistenti nei gradi di sottotenente e di tenente;

b) nei gradi di sottotenente e tenente, con il riassorbimento di un terzo delle vacanze verificatesi annualmente nei predetti gradi, a cominciare dall'anno successivo a quello in cui verranno nominati ufficiali subalterni in S.P.E. gli allievi che al 1° gennaio 1933 frequentano i corsi di reclutamento presso l'Accademia militare. Detti allievi conseguiranno il grado di sottotenente anche se all'atto in cui ultimano i corsi non siano disponibili vacanze organiche.

Art. 192.

(Art. 60 legge 20 dicembre 1932, n. 1626).

È data facoltà al Ministro della guerra, per un periodo di 6 anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 20 dicembre 1932, n. 1626 (12 gennaio 1933), di aumentare il numero dei capitani dei carabinieri Reali in S. P. E. stabilito dal precedente articolo 191 nella misura di 50 ogni anno con un totale, nei 6 anni, di 300 capitani.

Al termine del sesto anno, a decorrere dal 12 gennaio 1933, le promozioni da tenente a capitano saranno effettuate nella

misura di tre quinti del numero delle vacanze che si produrranno nel grado di capitano.

Tale misura sarà mantenuta fino a che gli organici del grado di capitano siano tornati alla cifra stabilita.

Le vacanze prodottesi annualmente in conseguenza della promozione in soprannumero dei tenenti al grado di capitano non saranno colmate con il reclutamento di altrettanti tenenti o sottotenenti.

Vantaggi di carriera
agli ufficiali osservatori dell'aeroplano.

Art. 193.

(Art. 1 R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, convertito nella legge 17 marzo 1930, n. 216).

Ai tenenti e ai capitani delle varie armi che conseguano il brevetto di osservatore dall'aeroplano è concesso un vantaggio con spostamento di posti nel ruolo, considerato alla data in cui maturino il diritto, pari ad un trentaduesimo dell'organico del rispettivo grado considerato al primo gennaio dell'anno nel quale l'ufficiale acquisti diritto al vantaggio.

Art. 194.

(Art. 2. R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, convertito nella legge 17 marzo 1930, n. 216).

Ai tenenti ed ai capitani di cui al precedente articolo, che abbiano compiuto, in tre anni diversi, tre successivi periodi di buon servizio come osservatori, della durata almeno di un mese, è concesso un ulteriore vantaggio di carriera, con spostamento di posto nel ruolo, considerato alla data in cui maturino il diritto:

se capitani pari a due trentaduesimi,
se tenenti pari a un sessantaquattresimo,

dell'organico del rispettivo grado considerato al primo gennaio dell'anno nel quale l'ufficiale acquisti diritto al vantaggio.

Art. 195.

(Art. 3 R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, convertito nella legge 17 marzo 1930, n. 216).

Il vantaggio conseguibile per i periodi di volo nel grado di capitano, è cumulabile con quello già conseguito nel grado di capitano o di tenente per il brevetto, e nel grado di tenente per i periodi di volo con tale grado.

Art. 196.

(Art. 4 R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, convertito nella legge 17 marzo 1930, n. 216).

I vantaggi conseguiti o conseguibili con la promozione a termine dell'art. 50, con gli esami a scelta, con la scuola di guerra, col trasferimento nel Corpo di stato maggiore ed in applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626 (articoli dal 172 al 187 del presente T. U.) sono cumulabili con quelli previsti dai precedenti articoli 193, 194, 195.

Art. 197.

(Art. 5 R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, convertito nella legge 17 marzo 1930, n. 216)

I vantaggi di cui ai precedenti articoli sono concessi anche ai tenenti e ai capitani delle varie armi che siano già brevettati osservatori dall'aeroplano purchè:

a) pel vantaggio conseguibile in base all'art. 193, si assoggettino a una nuova prova e ad un periodo di volo secondo modalità da stabilirsi dal Ministero per accertare se conservino le qualità per esplicare il còmpito di osservatore;

b) pel vantaggio di cui agli articoli 194, 195, 196, compiano — quelli dichiarati idonei dopo la prova di cui alla precedente lettera *a)* — per il grado che rivestono attualmente i periodi triennali di volo stabiliti dall'art. 194.

Art. 198.

(Art. 6 R. decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, convertito nella legge 17 marzo 1930, n. 216).

Quando nell'effettuare gli spostamenti di ruolo di cui ai precedenti articoli si passi da un grado all'altro, l'ufficiale — qualora non abbia già conseguito la promozione per altro titolo — è promosso al grado superiore non appena si verifichi una vacanza nel ruolo: all'atto della promozione però gli viene assegnato il posto di ruolo e la data di anzianità che gli competono dopo applicati i predetti spostamenti di ruolo.

Art. 199.

(Art. 1 e 2 legge 1° giugno 1931, n. 657).

I tenenti e i capitani delle varie armi che abbiano conseguito il brevetto di osservatore dall'aeroplano, per essere ammessi ai vantaggi di carriera di cui agli articoli 193, 194, 195, 196 e 197, debbono, oltre a compiere con esito favorevole i periodi di volo prescritti, riportare il giudizio favorevole di una speciale commissione nominata dal Ministro per la guerra.

Tale commissione, tenuto conto dei precedenti di volo, delle qualità professionali dimostrate in servizio nell'arma alla quale appartengono gli ufficiali e dei loro precedenti di carriera e disciplinari, propone al Ministro per la guerra i nomi di quelli da ammettere ai vantaggi previsti nel primo comma del presente articolo.

Sulla proposta della commissione decide insindacabilmente il Ministro per la guerra.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra: GAZZERA. — *Il Ministro per le finanze*: JUNG.

ALLEGATO N. I.
(art. 3 T. U.)

Del modo col quale si effettua l'avanzamento degli Ufficiali in servizio permanente

AVANZAMENTO AL GRADO DI	ARMA E CORPO								
	Armi combattenti	Ruolo M	Servizio tecnico di artiglieria, specialisti del genio e servizio tecnico automobilistico	Corpo sanitario	Corpo Commissariato e sussistenza	Corpo d'amministrazione	Corpo veterinario	Ruolo chimici-farmacisti militari	Ufficiali depositi cavalli stalloni e allevamento quadrupedi
Capitano	Anzianità scelta con esame (facoltativo)	Anzianità —	—	Anzianità previo esame di idoneità —	Anzianità scelta con esame (facoltativo)	Anzianità previo esame di idoneità —	Anzianità previo esame di idoneità scelta con es. (facoltativo)	Anzianità previo esame di idoneità —	Anzianità —
Maggiore	Anzianità previo esperimento d'idoneità scelta con esame (facoltativo); Scuola di guerra; passaggio nello S.M.	Anzianità —	Anzianità (previo esame dei titoli) scelta con esame dei titoli (facoltativo)	Anzianità (previo esame di idoneità) scelta con esame (facoltativo)	Anzianità (previo esame di idoneità) scelta con esame (facoltativo)	Anzianità (previo esame di idoneità) scelta con esame (facoltativo)	Anzianità (previo esame di idoneità) scelta con esame (facoltativo)	Anzianità (previo esame di idoneità) scelta con esame (facoltativo)	Anzianità —
Tenente Colonnello	Anzianità scelta con esame (facoltativo) o passaggio nello S.M.	Anzianità —	Anzianità scelta con esame dei titoli (facoltativo)	Anzianità scelta con esame (facoltativo)	Anzianità scelta con esame (facoltativo)	Anzianità scelta con esame (facoltativo)	— Scelta con esame (obbligatorio)	Anzianità scelta con esame (facoltativo)	Anzianità —
Colonnello	Scelta previo esperimento obbligatorio		Scelta (previo esame dei titoli)	Scelta per titoli	Scelta previo esame obbligatorio	Scelta previo esame obbligatorio	Scelta per titoli	Scelta per titoli	Anzianità
Generale di brig. e Maggior generale	Scelta senza speciali esami od esperimenti		Scelta per titoli	Scelta per titoli	Scelta senza speciali esami od esperimenti				

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.